CASSA EDILE
VERONA

Il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

Ruoli, adempimenti e responsabilità nel settore edile

Verona, Palazzo della Gran Guardia

11 maggio 2006 - ore 9.30

Presentazione

Dal primo gennaio 2006 è divenuto operativo il nuovo sistema di attestazione della regolarità contributiva, così come definito dalla legge n. 266 del 2002, dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e dalle successive convenzioni e circolari prodotte dalle associazioni di categoria e da Inps, Inail e Casse Edili.
Certamente con riguardo al settore delle opere edili, le nuove disposizioni mirano a soddisfare la sentita necessità di creare effettive condizioni di parità fra le imprese che partecipano agli appalti pubblici e di leale concorrenza fra le stesse nei lavori privati. Finalità queste che potranno trovare una loro auspicabile realizzazione nella misura in cui riusciremo a fornire un' adeguata risposta ai numerosi dubbi interpretativi ed operativi emersi in questa prima fase di avviamento.
L'esigenza di promuovere, a qualche mese dall'entrata in vigore del nuovo sistema, un pubblico approfondimento sul tema risponde, infatti, ad una diffusa domanda di informazione da parte di tutti i soggetti che, a vari livelli, sono chiamati a garantirne l'applicazione.
Domanda tanto più sentita se si considera che il nuovo sistema di certificazione della regolarità contributiva nel settore edile è il risultato di un articolato coordinamento di norme di legge e di circolari ed accordi applicativi la cui complessità non ha sempre giovato alla chiarezza; anzi appare, per alcuni aspetti, opportuno un lavoro supplementare di integrazione da parte della associazioni di categoria, in accordo con la committenza pubblica e privata e gli enti certificatori, per dare maggiore certezza agli operatori e prevenire un contenzioso che altrimenti si preannuncia intenso ed oneroso.
Il Convegno organizzato dalla Cassa Edile di Verona sul Documento Unico di Regolarità Contributiva si propone, pertanto, di rappresentare un contributo utile a rendere quanto più certo ed efficiente il nuovo sistema, ricostruendo un'esatta identificazione dei ruoli, là dove rischiano di confondersi, e cercando di fornire un'informazione quanto più completa sulle responsabilità delle imprese, delle stazioni appaltanti e degli uffici pubblici competenti, dei committenti e dei professionisti incaricati e, non da ultimo, degli stessi enti preposti alla certificazione.
Si è detto che una delle maggiori finalità delle nuove disposizioni è contrastare l'irregolarità contributiva quale elemento di distorsione della competizione fra le imprese edili. Basti considerare come la volontà del legislatore di arginare l'irregolarità contributiva si manifesti non solo nella maggiore affidabilità del sistema di certificazione, ma anche in un drastico sistema

sanzionatorio: sistema che, fra l'altro, può comportare la revoca degli affidamenti nei lavori pubblici e la sospensione dell'efficacia delle concessioni nei lavori privati.
Questa nuova realtà, con tutte le prevedibili implicazioni, richiede, quindi, una particolare attenzione da parte degli addetti ai lavori in vista sia del comune obiettivo di certezza negli adempimenti che della opportuna prevenzione di responsabilità penali, civili e amministrative.

IL PRESIDENTE
ING. FRANCESCO TIENI

IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C)

RUOLI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' NEL SETTORE EDILE

Verona, Palazzo della Gran Guardia

11 maggio 2006 ore 9.30

RELAZIONE INTRODUTTIVA

dell'avv. Luigi Meduri

Con la presente relazione si cercherà di identificare, sulla base delle disposizioni e degli accordi oggi vigenti e della giurisprudenza, ruoli, adempimenti e responsabilità in capo ai destinatari dei nuovi obblighi in materia di regolarità contributiva nel settore edile.
E ciò in particolare analizzando:

- la definizione di correntezza contributiva e le finalità a monte dell'introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito: DURC);
- le fonti regolatrici di riferimento (norme, accordi e circolari) con l'individuazione sia delle categorie di soggetti tenuti o interessati a documentare la regolarità contributiva che delle modalità di applicazione della normativa da parte degli Enti certificatori;
- i dubbi interpretativi e le possibili soluzioni, anche con riferimento alle modalità di applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese, dei committenti e dei responsabili lavori;
- gli effetti della verifica o della omessa verifica di regolarità contributiva negli appalti pubblici e nei lavori privati (sanzioni contrattuali, amministrative ecc.);
- perché le nuove disposizioni rendano necessario un chiaro e costruttivo rapporto ed un metodo condiviso fra enti certificatori della regolarità contributiva, da una parte, ed imprese e committenza pubblica e privata dall'altra.

I. Il Documento unico di regolarità contributiva: definizione e finalità

In primo luogo, si premette che l'attestazione di regolarità contributiva da parte degli Enti previdenziali nei confronti dell'impresa, conferisce a quest'ultima quanto è stato definito un vero e proprio **'status soggettivo'** necessario per la partecipazione ai procedimenti di gara di evidenza pubblica (TAR Campania, sez. I, n. 2477/05).
In questa cornice, il DURC può definirsi come il documento rilasciato dalla Cassa Edile per le imprese del settore edile che attesta la complessiva regolarità contributiva del soggetto richiedente, così come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL, Casse Edili e Banca Dati Nazionale (B.N.I.).
Il DURC non supera nè sostituisce la precedente normativa in materia. Al contrario ne rappresenta un'evoluzione, concepita allo scopo di attuare l'esigenza della regolarità contributiva con caratteristiche di certezza legale e di tempestività negli adempimenti.
Quanto alle finalità di un efficace sistema di certificazione, in primo luogo si richiama il principio per cui la regolarità contributiva costituisce *"indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze(..)"* (TAR Basilicata n. 667/01)

Ciò premesso, ulteriori finalità possono desumersi:
- dalla Convenzione INPS INAIL del 3.12.03, dove vengono indicati quali fini del nuovo sistema di certificazione:

a) ***la semplificazione degli adempimenti amministrativi,***
b) ***la lotta al sommerso;***
c) ***la definizione della mappa dei rischi a fini prevenzionali,*** e ciò sull'assunto che il rischio di infortuni sul lavoro è più elevato nelle situazioni di irregolarità;
d) ***l'esigenza di dare certezza circa la regolarità delle imprese affidatarie di appalti pubblici per una maggiore garanzia del loro corretto svolgimento;***
e) ***la limitazione dei casi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.***

- dalle premesse dell'Avviso Comune del 16.12.03 (firmatari: ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI,

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia, dove ***"Le parti,*** a seguito di quanto rilevato nel tavolo nazionale sul lavoro sommerso nel settore delle costruzioni (…) ***concordano sulla necessità di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro."***

- Dal Testo Congiunto INPS, INAIL, Casse Edili, di cui alla nota 230/05 del Ministero del Lavoro, per il quale: *"Il DURC rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed* ***una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso*** *e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile* ***per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare****."*

Da molti anni, la giurisprudenza fornisce indicazioni e conferme sulle diverse finalità della regolarità contributiva. In tempi abbastanza recenti, il Consiglio di Stato (fra le altre: sez. V n. 1252/2001) ha avuto occasione di affermare la legittimità della prescrizione, nel bando di gara, della autocertificazione di regolarità contributiva proprio perché mirata a realizzare la 'par condicio' dei partecipanti.

Oltre allo scopo di garantire la concorrenza leale fra le imprese, occorre segnalare il richiamo ad esigenze di ordine pubblico. Si è infatti ritenuto che: *"Il rispetto della normativa contributiva, in una con la normativa antimafia, si rapporta a* ***profili di ordine pubblico****; legittimamente, dunque, la stazione appaltante (..) dispone la revoca dell'aggiudicazione in accertata sussistenza di irregolarità."* (TAR Puglia, Sez. I, n. 2445/04)

II. Le fonti regolatrici e la normativa di riferimento, i destinatari e le modalità di applicazione da parte degli Enti.

Non è possibile fornire orientamenti ed indicazioni sull'applicazione delle nuove regole al di fuori del quadro normativo di riferimento.

Gli stessi Enti certificatori ed Associazioni di categoria, a partire dal 2003 e nelle fasi successive di *creazione* del DURC, si sono espressamente richiamati alla normativa vigente in materia di appalti pubblici/affidamenti privati ed alle disposizioni in materia di lavoro sommerso nelle premesse dei vari atti regolamentari prodotti (circolari e convenzioni di cui si darà conto in seguito).

Ovviamente, non vi sono potuti essere espressi richiami al Codice dei contratti pubblici in quanto non ancora entrato in vigore. Ma l'imminenza della

sua promulgazione renderà oggi necessario un coordinamento fra le norme.
Faremo quindi riferimento ad un impianto normativo quanto più aggiornato, con l'avvertenza che le disposizioni in materia di documentazione amministrativa non verranno in questa sede compiutamente trattate, riservandosi la Cassa Edile uno specifico momento di informazione sull'opportunità di utilizzo della posta certificata nella corrispondenza con i soggetti richiedenti il DURC.
Per la consultazione del testo integrale della normativa di seguito richiamata, si rinvia all'allegato *"minicodice Durc"*.
Ciò premesso:

- Possiamo partire dall'art.18 L. n. 55/90 (cd. Antimafia). Al comma 7, per quanto qui rileva, si stabilisce: *"(..) L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'amministrazione o ente committente* ***prima dell'inizio dei lavori****, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici (..). L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono* ***periodicamente*** *all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva".*
- In ordine alla periodicità dei versamenti, con il successivo D.p.c.m. n. 55/91, art. 9 co. 3, è stata prevista la cadenza quadrimestrale con facoltà in capo al direttore dei lavori di *"procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento".*
- Con il D.lgs. n. 358/92 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive CEE 77/62, 80/767, 88/295), si è stabilita (art. 11 co.1 lett. d) l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei fornitori non in regola con gli **obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.** Ai fini della prova della regolarità dei versamenti era stata ritenuta sufficiente (comma 2) la produzione da parte del fornitore o di un certificato rilasciato dall'ufficio competente o di una dichiarazione resa dal fornitore interessato con cui si attestava, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in regola con i versamenti.
- Con Legge n. 109/94, si è stabilito all'art. 10 co. 1- *quater,* **l'obbligo** in capo alle imprese partecipanti alle gare **di comprovare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,** ***a pena della esclusione dalla gara, di escussione della cauzione***

provvisoria e di segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

- L'esclusione in questione è stata estesa agli appalti pubblici di servizi con l'introduzione del D.lgs. n. 157/95, in attuazione della direttiva 92/50 CEE (art. 12 co. 1 lett.d).
- Con il D.lgs. n. 494/96 (attuazione della direttiva 92/57/ CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili) è stato previsto, all'art. 3 co. 8 lett. b) l'obbligo in capo ai committenti dei lavori privati o ai responsabili dei lavori di chiedere alle imprese esecutrici *"(..) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti."* Per inciso, la disposizione in oggetto è stata sostituita dall'art. 3 co. 8 del successivo D.lgs. n. 528/99, secondo cui la dichiarazione da parte dell'impresa doveva essere *"corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori"* effettuate ad INPS, INAIL e Cassa Edile. Per completezza, si anticipa che successivamente, la norma è stata integrata con l'obbligo di trasmettere il D.U.R.C. prima dell'inizio lavori.
- Con l'art. 2 co. 3 del DPR n. 403/98, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, veniva previsto l'onere in capo all'amministrazione precedente di richiedere direttamente al soggetto competente la documentazione confermativa della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
- Con la legge 18 novembre 1998 n. 415 (modifiche alla L. 109/94) si è stabilito, all'art. 3 co. 1-quater, l'obbligo, in capo ai concessionari di lavori pubblici:

  - di effettuare, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, una verifica a campione fra gli offerenti sulla effettiva regolarità contributiva autodichiarata dal concorrente;

  - di richiedere, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, se non inclusi nella verifica a campione, di fornire la prova della regolarità contributiva;

  - di applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 comma 7 della L.109/94, nel caso di rifiuto od omissione, da parte dell'impresa, nel fornire le informazioni o i documenti richiesti (con il pagamento di una somma fino a vecchie lire 50 milioni) oppure nel caso di non veridicità degli stessi (con il pagamento di una somma fino a vecchie lire 100 milioni).
- Con la successiva introduzione del Regolamento di attuazione della legge quadro, D.P.R. n. 554/99, si è previsto, all'art.75 co.1 lett. e), l'esclusione dalla partecipazione alle procedure degli **appalti e delle con-**

cessioni dei soggetti responsabili di ***gravi infrazioni*** debitamente accertate alle norme in materia in materia di sicurezza ed ad ogni altro **obbligo derivante dai rapporti di lavoro,** risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori pubblici".

- Le prescrizioni sopraccitate non hanno, come è noto, ridotto nei termini sperati l'omissione contributiva. E neppure, l'introduzione negli appalti pubblici, della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme di *"assicurazione ed assistenza dei lavoratori"* (art. 7 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145) è risultato essere strumento efficace. Le successive opzioni sia legislative che delle parti sociali hanno, come vedremo, puntato a realizzare una maggiore certezza e tempestività negli accertamenti, uniti ad un coinvolgimento diretto della committenza pubblica e privata ed ad un sistema sanzionatorio che mira a prevenire l'irregolarità (o meglio: la *non correntezza contributiva*) dell'impresa con provvedimenti che incidono sugli appalti da acquisire o acquisiti, pubblici e privati.
- Per inciso, nello stesso periodo in cui è iniziata la genesi normativa del DURC, il legislatore ha voluto introdurre la *"inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale"* come uno dei requisiti necessari per la **qualificazione** delle imprese esecutrici di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 17 co. 1 d) del D.P.R. n. 34/2000.
- Con gli artt. 46, co. 1 lett. p) e 77 bis del D.P.R. n. 445/00 è stato stabilito che le imprese possono dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi con una dichiarazione al momento della partecipazione alla gara e fino alla aggiudicazione.
- Con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono state introdotte delle prescrizioni da coordinarsi con l'obbligo del committente o del responsabile lavori di trasmettere le certificazioni di regolarità all'amministrazione concedente prima dell'inizio lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività. Come accennato, l'obbligo in questione è stato definitivamente sancito nel 2004, prevedendosi fra l'altro che, in assenza della certificazione di cui sopra, l'amministrazione concedente sospende l'efficacia del titolo abilitativo. In particolare, dal Testo Unico si ricava:
  - dall'art. 6, che solo gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche (con alcune eccezioni) ed alcune opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo possono essere eseguiti senza titolo abilitativo;

- che, pertanto, tutti gli altri interventi, nell'area dell'attività edilizia libera, possono oggi essere assoggettati a sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo se iniziati senza previa trasmissione del DURC all'amministrazione che ha rilasciato il permesso di costruire o che ha ricevuto la denuncia di inizio lavori;
- dall'art. 15 co. 2, che nel permesso di costruire è indicato il termine di inizio lavori, comunque mai superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- dall'art. 23 comma 1, che la denuncia di inizio attività (DIA) va presentata allo sportello unico almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una relazione di un professionista abilitato che asseveri, fra l'altro, la conformità con i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie;
- dal comma 6 della stessa norma, che in caso di inadempimento come sopra da parte del proprietario dell'immobile o, comunque, del soggetto titolato a presentare la DIA, il dirigente od il responsabile del competente ufficio comunale, da una parte, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, dall'altra, informa, *in caso di falsa attestazione del professionista abilitato,* l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza;
- dai commi 1 e 3 dell'art. 23, che il dirigente od il responsabile del competente ufficio comunale verifica l'osservanza delle norme di legge e, ove ne constati la violazione, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

  (Per inciso, la sospensione dei lavori non sarà espressamente richiamata nelle successive disposizioni quale concreta conseguenza della sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo; ma, come vedremo, non si può escludere che la prima possa divenire il mezzo pratico di attuazione della seconda).

❊ Con l'art. 2 della legge n. 266/2002, si è stabilito l'obbligo delle imprese affidatarie di un appalto pubblico di *"presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a* ***pena di revoca dell'affidamento****".* Analogo obbligo è stato introdotto in capo alle *"imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico,* ***pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa****."*

- Con la stessa norma si è demandato ad INPS ed INAIL la stipulazione delle convenzioni finalizzate al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- A questo punto non poteva tardare l'estensione al settore privato dell'obbligo di presentazione della certificazione di regolarità contributiva con caratteristiche del tutto simili. Ed in effetti, l'art. 86 co.10 lett. b ter del D.lgs. n. 276/03 ha introdotto l'obbligo, in capo al committente od al responsabile lavori, di trasmettere all'amministrazione concedente ***"prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività"*** il documento unico di regolarità contributiva.
- Solo successivamente, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 251/04, è stata prevista la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA), a seguito dell'accertamento della irregolarità contributiva dell'impresa esecutrice. In particolare, ai sensi dell'art. 20 co. 2 del citato decreto (che ha modificato la lettera b) -ter co. 8 dell'art.3 del D.lgs 494/96):
  - il committente, o il responsabile lavori, deve trasmettere all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo di tutte le imprese edili e non edili che inizieranno i lavori con allegata la dichiarazione dell'organico medio annuo ed il DURC delle imprese stesse;
  - ***"(..) In assenza della certificazione di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo"***.

- Per concludere, alla data della relazione, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il **Codice degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture** (il testo del relativo decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2006). La normativa entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione e, per quanto concerne l'oggetto del nostro Convegno, è opportuno richiamare le seguenti disposizioni:
  - *Art. 3:* fornisce una serie di definizioni che risultano anche di utile orientamento nel nuovo sistema di certificazione della regolarità contributiva nel settore edile. In particolare, ai nostri fini, le definizioni maggiormente significative ci sembrano le seguenti:
    - ***Contratti o contratti pubblici***: sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

- ***Appalti pubblici***: sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto da una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice.
- ***Appalti pubblici di lavori***: sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero , previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV (infrastrutture strategiche o insediamenti produttivi), l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
- ***Lavori***: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione restauro, manutenzione di opere.
- ***Opera***: risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica
- ***Appalti pubblici di forniture***: sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
- ***Appalti pubblici di servizi***: sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II
- ***Le concessioni di lavori pubblici***: sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, avente ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto riaccompagnato da un prezzo, in conformità al Codice.
- ***La concessione di servizi***: è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto

che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30.

- ***Operatore economico***: comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi.
- ***Le procedure di affidamento e l'affidamento***: comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e do concorsi di idee

- *Art. 5, comma 5*: si rinvia ad apposito regolamento per l'attuazione di parte delle norme previste dal Codice anche con riferimento alle competenze del responsabile del procedimento- ivi comprese le sospensioni dei lavori- ed alle **modalità di gestione del sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici**;
- *Art. 6, comma 11*: si stabilisce di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 25.822 agli operatori economici che rifiutano o omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, e fino a € 51.545 agli operatori che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri;
- *Art. 7, comma 2*: si prevede che l'Osservatorio opera mediante procedure informatiche e, sulla base di apposite convenzioni, in collegamento con gli analoghi sistemi di vari enti , fra i quali INPS, INAIL e CASSE EDILI;
- *Art. 11, comma 11*: si prevede che il contratto di appalto, stipulato dopo l'aggiudicazione definitiva, è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle stazioni appaltanti;
- **Art. 38, comma 1**: si stabilisce che - per quanto qui interessa - sono **esclusi dalle procedure di affidamento e non possono essere affidatari di subappalti i soggetti** che:

- hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, ***risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio***;
- nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni - in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara - ***risultanti***

dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- **hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali**, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti.

- ***Art. 38, comma 2*: viene confermato l'obbligo per l'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva** (con espresso richiamo sia all'art. 2 comma 2, della L. n. 266/66 sia all'art. 3 comma 8 del D.lgs n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni);
- *Art. 40, comma 4 lett. d)*: si stabilisce che fra i requisiti di ordine generale, in conformità all'art. 38, il regolamento dovrà definire ***"anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili"***;
- *Art. 48, commi primo e secondo*: viene confermato l'obbligo in capo alla stazione appaltante di acquisire la prova della sussistenza dei requisiti, richiedendo la presentazione della documentazione prevista nel bando o nella lettera di invito sia agli offerenti sorteggiati (con sorteggio pubblico, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate), sia all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

  Quando tale prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, verrà dato luogo a:
  - l'esclusione dalla gara;
  - l'escussione della cauzione provvisoria;
  - la segnalazione all'Autorità di Vigilanza con conseguente automatica applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 comma 11 (da € 25.822 a € 54.545);
  - la sospensione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, da sei a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
- *Art. 74 comma 6*: le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni;
- *Art. 79 comma 5 lett.b)*: l'amministrazione comunica d'ufficio l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

*****

Non possiamo prevedere se, con l'emanazione del Regolamento di attua-

zione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, vi saranno - e come -modificazioni all'attuale assetto normativo in materia di attestazione della regolarità contributiva e di omissioni e/o false attestazioni.

Sulla base delle disposizioni generali, e visto anche l'espresso richiamo alle norme speciali in materia di D.U.R.C., riteniamo improbabili future disposizioni che possano comportare modificazioni al nuovo sistema di attestazione della regolarità contributiva oggetto del nostro Convegno. Dobbiamo, quindi, tornare alla legislazione vigente ed alle dettagliate regolamentazioni messe a punto, come dall'elencazione che segue, dagli enti previdenziali e dalle associazioni di categoria in esecuzione della delega ad hoc ricevuta dal Legislatore. In particolare:

- **Convenzione stipulata il 3 dicembre 2003 fra INPS e INAIL**

  E' la prima tappa nell'individuazione ed adozione delle misure tecnico-organizzative *"finalizzata a semplificare le fasi di richiesta e rilascio"* del DURC;

- **Avviso Comune del 16 dicembre 2003.**

  Le associazioni di categoria (ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) propongono l'adozione del D.U.R.C ed auspicano che il Ministero del Lavoro ***"dia istruzioni nel senso che, in assenza di certificazione della regolarità contributiva, non è possibile procedere all'inizio dei lavori in quanto è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire e DIA)"***;

- **Convenzione per il rilascio del D.U.R.C. del 15 aprile 2004**
  (fra INPS, INAIL e ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL)

  Gli aspetti salienti della Convenzione (che verranno anche riportati negli accordi successivi) sono i seguenti:
  - il DURC è richiedibile sia dalle imprese (o dalle loro associazioni di categoria o consulenti del lavoro muniti di delega) che aderiscono ai CCNL stipulati dalle associazioni firmatarie della Convenzione stessa, che dalle Stazioni appaltanti, dagli Enti privati a rilevanza pubblica e dalle SOA;

- la Cassa Edile, previa raccolta anche dagli altri Istituti dei dati utili per la certificazione unica, provvede all'emissione ed alla trasmissione al richiedente del DURC, attestando la regolarità contributiva, anche ai fini INPS ed INAIL, dell'impresa una volta verificato che la stessa ha versato gli accantonamenti ed i contributi dovuti (compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione);
- Gli Istituti forniscono le notizie necessarie alla compilazione del documento entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, anche in assenza delle informazioni richieste, il DURC viene emesso. Ma ciò solo se hanno dato esito positivo le verifiche da effettuarsi a livello sia locale (Cassa Edile, INPS, INAIL) che nazionale (Banca dati nazionale);
- la Cassa Edile implementa mensilmente la Banca dati nazionale, cui è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola, trasmettendo le informazioni sulle situazioni di irregolarità createsi nella propria zona di competenza;
- negli appalti pubblici, la Cassa Edile competente per territorio rilascia il DURC per lo stato di avanzamento o per la fine lavori, con riferimento al periodo oggetto di certificazione, all'impresa richiedente che abbia inserito nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

- **Deliberazioni delle Associazioni di categoria del 17 marzo 2005** (di insediamento del Comitato per la bilateralità che definirà le regole, i criteri e le modalità attraverso cui le Casse Edili rilasceranno il D.U.R.C.) e **del 30 marzo 2005** (contenente la dettagliata procedura di certicazione che dovrà essere adottata dalle Casse Edili).

  Deliberazioni qui richiamate anche per sottolineare la seguente previsione: *"Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell'ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante".*

- **Circolare DURC (Testo congiunto)**

  Con Nota 230/05 del 12 luglio 2005, il Ministero del Lavoro ha approvato il testo congiunto INPS, INAIL, Cassa Edile della cosiddetta Circolare

Comune. La circolare in oggetto, (trasmessa alle Casse Edili il 27 luglio 2005 con comunicazione n. 272 della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili; alle strutture INPS con circolare n. 92 del 26 luglio 2005; alle strutture INAIL con circolare n. 38 del 25 luglio 2005) dà attuazione alle precedenti convenzioni intervenute fra gli enti certificatori, da una parte prescrivendo, ai diversi fini INPS, INAIL e Cassa Edile, un'articolata serie di requisiti di regolarità contributiva (che verranno trattati in seguito), dall'altra precisando che:

- per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso;
- ***"la Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti"***, e ciò all'esito delle tre istruttorie da effettuarsi, o comunque non oltre trenta giorni dalla data di protocollazione della richiesta da parte dell'impresa, al netto di eventuali sospensioni a fini istruttori;
- qualora entro il termine anzidetto INPS o INAIL non si siano pronunciati, scatterà il silenzio-assenso e la Cassa Edile, dopo avere previamente verificato che non sia in corso una sospensione per fini istruttori, emetterà il DURC entro 30 giorni sulla base delle verifiche effettuate anche da uno solo dei tre Enti certificatori;
- qualora, invece, anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un documento unico attestante la non regolarità dell'impresa;
- la regolarità oggetto di verifica deve sussistere alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, **essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente**;
- la regolarità contributiva da attestare riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inzio di attività (DIA);
- per questi ultimi, il DURC deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di DIA;

- la sfera di operatività, nei lavori pubblici, si estende agli appalti di servizi e forniture ed anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o in concessione;
- per gli appalti pubblici, il DURC dovrà essere rilasciato in funzione della verifica della dichiarazione preventiva dell'impresa concorrente, dell'aggiudicazione dell'appalto- ove pretesa dalla Stazione appaltante-, della stipulazione del contratto, del pagamento dei SAL e del saldo finale, del collaudo;
- anche per l'impresa subappaltatrice, il certificato di regolarità dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i medesimi criteri validi per le imprese appaltatrici;
- il periodo di validità della certificazione nei lavori privati in edilizia è di un mese dalla data di rilascio (**attenzione**: la validità temporale è stata estesa a **mesi tre** con la recente conversione del D.L. n. 273/05);
- fatta salva la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere della regolarità nel periodo di validità del DURC, l'utilizzo del documento ***"non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale"***;
- ed infine, ***"per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA")***.

Quanto agli specifici requisiti di regolarità di ogni Ente certificatore, con particolare riguardo alle rateizzazioni, la Circolare rileva che l'impresa è considerata regolare:
- ai fini INPS, sia quando sussista la correntezza degli adempimenti e non esistano inadempienze in atto, sia quando vi sia richiesta di rateazione per la quale la struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- ai fini INAIL, sia quando sussista correntezza degli adempimenti ed il rischio assicurato corrisponda, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto, sia quando vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente;
- ai fini Cassa Edile, quando la Cassa medesima abbia verificato con esito positivo la regolarità dell'impresa richiedente a livello locale e, tramite la banca dati, a livello nazionale. La Circolare non si è espressa sulla facoltà di rateizzazione, materia questa demandata alle Associazioni di categoria che, tuttavia, l'hanno disciplinata nella deliberazione che segue.

- **Deliberazione delle Associazioni di categoria del 14 ottobre 2005**, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni e modalità di denuncia e di versamento dei contributi, ma soprattutto si introduce, al fine di consentire il rilascio del DURC, la concessione, in via eccezionale e comunque soggetta a precise condizioni ed idonee garanzie, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

- **Circolare n. 122 del 30 dicembre 2005**, con la quale l'INPS ha diffuso il testo congiunto INPS/INAIL sul *"Rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva INPS-INAIL per **appalti di forniture e servizi ed altre attività**"*, di cui diamo solo un accenno trattandosi di lavori che riguardano imprese diverse da quelli edili e che, in quanto tali, hanno formato oggetto di convenzione solo fra INPS ed INAIL.
  In breve, per *attività* devono intendersi le attività pubbliche in convenzione o in concessione non associate a lavori pubblici.
  La circolare, inoltre, disciplina le modalità per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per ottenere le agevolazioni, i finanziamenti e le sovvenzioni previste dal collegato fiscale alla finanziaria 2006, in base al quale la certificazione della regolarità contributiva è, in tutti i settori, requisito di accesso ai citati benefici comunitari. (vedasi sul punto, art. 1 co. 553 Legge finanziaria 2006)

- Con **Circolare n. 9 del 27 gennaio 2006**, l'INPS ha fornito importanti precisazioni, per quanto qui interessa, sui soggetti destinatari del DURC a seguito di interpello del Ministero dei Lavori Pubblici. In particolare, a giudizio del Ministero:
  - i ***"lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti"*** partecipanti ad appalti pubblici non sono destinatari del DURC (nota 5.12.05, prot. 2988);
  - al pari dei lavoratori autonomi, anche le ***"società senza dipendenti"*** non hanno l'obbligo di richiesta del DURC (nota 22.12.05 prot. 3144);
  - ***"tutte le imprese operanti nei cantieri"***, anche non edili, hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva; il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile per le sole imprese edili (nota 22.12.05 prot. 3144).

  Sulla base degli indirizzi ministeriali citati, la Circolare precisa che:

- il DURC non è obbligatorio in occasione della DIA o per ottenere la concessione edilizia, ***"nei casi in cui i lavori debbono essere svolti da ditta artigiana senza dipendenti"***;
- il controllo sulla regolarità contributiva va esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani, ***"nel caso in cui la richiesta riguardi l'artigiano con dipendenti"*** (sia ditta individuale che società) o i familiari coadiuvanti nell'ambito di un'impresa che ha anche altri dipendenti non familiari;
- in effetti, l'artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è assimilabile all'impresa ai fini del rilascio del DURC, *"ma qualora si avvalga anche di dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi"*;
- l'INPS è tenuto a rilasciare la certificazione di regolarità ogni volta che sia richiesto, e ciò a prescindere dalla ricorrenza dell'obbligo in capo al soggetto richiedente.

III. I dubbi interpretativi e le possibili soluzioni.

Dall'insieme delle prescrizioni soprariportate, si può ricavare un primo quadro di riferimento operativo. A pochi mesi dall' entrata in vigore della nuova normativa, però, si sono aperte una serie di questione "controverse" e di dubbi interpretativi, che cercheremo di mettere in luce, senza la pretesa di fornire indicazioni o soluzioni definitive. In particolare:

❖ L'obbligatorietà del DURC

Già prima dell'introduzione dei nuovi obblighi, la mera dichiarazione di assenza di cause di esclusione presentata con la richiesta di invito alla gara non poteva surrogare la certificazione attestante la regolarità ed era causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, III, n.2030/97). Le nuove disposizioni (norme di legge e convenzionali) hanno allargato l'area della obbligatorietà, disciplinandone i limiti. In particolare:

1. Il Durc è obbligatorio per tutti i lavori edili pubblici e privati eseguiti da imprese appaltatrici e subappaltatrici ed ai fini del rilascio delle attestazioni S.O.A.
2. Il Durc è anche obbligatorio per le imprese non edili che operano in cantiere.

3. Sono esclusi i lavoratori autonomi, le imprese artigiane senza dipendenti o con soli familiari coadiuvanti.
4. Sono esclusi i lavori privati in economia realizzati dallo stesso soggetto che richiede il titolo abilitativo.

❖ Il versamento alla cassa Edile come requisito di regolarità

Prima del DPR n. 34/2000, fra i requisiti di partecipazione a gara d'appalto, non era prescritta la regolarità della posizione contributiva dell'impresa verso le casse edili. Anche secondo il Consiglio di Stato (sez. IV n. 1880/2000), infatti, le disposizioni di cui all'art.18 L. n. 55/90 (obbligo dell'impresa di regolarità negli adempimenti verso la Cassa Edile) riguardavano *"la fase della esecuzione dell'appalto e non della gara per la sua aggiudicazione"*.
A seguito del citato DPR, anche l'omessa attestazione dell'assolvimento degli obblighi contributivi verso le casse edili è divenuta (così come confermato anche dal Consiglio di Stato: sez.V, n. 6254/2002) causa di esclusione dell'impresa offerente.
Le più recenti disposizioni in materia di certificazione della regolarità contributiva confermano tra le cause di esclusione *"la inosservanza degli obblighi sociali nei riguardi delle **Casse Edili**; e ciò anche in considerazione della introduzione del **DURC** ad opera del D.lgs. n. 276/03 che (…) stabilisce che il certificato di regolarità contributiva(da esibirsi al committente) potrà essere rilasciato dall'INPS o dall'INAIL o dalle **Casse Edili**."* (TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 120/04)

❖ I soggetti tenuti a richiedere il DURC.

E' una questione articolata da trattarsi distinguendo gli appalti pubblici dai lavori privati.

Gli appalti pubblici.

L'art. 2 del DPR n. 403/98 ha introdotto il principio secondo cui, anche nei pubblici concorsi, le dichiarazioni dell'interessato possono sostituire a tutti gli effetti la copia autentica; sarà poi l'amministrazione, in sede di verifica della veridicità della dichiarazione, a richiedere direttamente la documentazione al soggetto competente a rilasciarla.
Applicata al nostro caso, la disposizione implicherebbe che incombe alle stazioni appaltanti attivarsi per acquisire il DURC, e ciò in contrasto con

quanto stabilito dalla L. n. 109/94 dove si prevede (art. 10 co. 1.quater) ***l'obbligo*** sia in capo ai concorrenti sorteggiati per la verifica a campione che, poi, in capo all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria ***di comprovare nei termini previsti la conformità fra il dichiarato ed il reale anche con riferimento alla regolarità contributiva al momento dell'offerta.***

Va da sé che sono queste ultime previsioni a prevalere, dato il loro carattere di specialità, sulle disposizioni generali in materia di semplificazione amministrativa.

Chiarito quanto sopra, **appare, comunque, opportuno che sia la stazione appaltante - che ne ha facoltà - ad attivarsi presso la Cassa Edile per richiedere l'attestazione di regolarità.**

Delegare tale incombente alle (sole) imprese esecutrici o agli intermediari implica il rischio di ricevere attestazioni datate, rispetto alla correntezza contributiva richiesta o tardive rispetto ai termini di legge o alle fasi della procedura ed alla velocità a questa impressa.

Basti considerare che la legge impone all'aggiudicatario di comprovare la regolarità contributiva entro dieci giorni dalla richiesta della stazione appaltante, nel mentre la cassa Edile ha a disposizione trenta giorni di tempo prima di dover fornire le informazioni richieste. Sono termini fra loro non coordinati e vi è il rischio che un concorrente non vittorioso possa impugnare il provvedimento di aggiudicazione sostenendo che il vincitore non era in regola o comunque non ha prodotto in termini la prova della sua regolarità contributiva.

Parimenti sono ipotizzabili contenziosi fra stazioni appaltanti ed imprese aggiudicatarie proprio sul rispetto dei termini di consegna del DURC.

Ma va, soprattutto, considerato che, come confermato dalle recentissime disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, la mancata conferma -dal punto di vista della Stazione Appaltante- della verità delle dichiarazioni delle imprese partecipanti alla gara fa automaticamente conseguire sia l'obbligo di tempestiva comunicazione scritta agli esclusi e, quindi, una serie articolata di sanzioni contrattuali e pecuniarie che hanno pesanti ripercussioni sull'impresa. Comunicazioni e sanzioni che, pertanto, saranno certamente oggetto di impugnazione e di richieste risarcitorie ogni qualvolta vi sia anche un minimo margine di opposizione e contestazione: basti, come esempio, pensare alle conseguenze della omessa tempestiva comunicazione al concorrente o all'aggiudicatario di esclusione nel termine perentorio di cinque giorni per rendersi conto dei rischi connessi all'attività di verifica a posteriori delle dichiarazioni sostitutive.

Nel suo insieme, peraltro, l'attività di verifica richiede ulteriore tempo e risorse per tutti gli incombenti necessari sia per le eventuali procedure sanzionatorie e di segnalazione che per le operazioni di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti.
E proprio in ragione della complessità dei contenziosi e dei conseguenti ritardi nell'affidamento dei lavori, non va sottovalutato il rischio cui restano esposti i responsabili del procedimento cui è demandata la responsabilità delle verifiche.
Tutto questo è oggi prevenibile, dato che la stazione appaltante è in condizioni di acquisire **direttamente** dalla Cassa Edile (modulando il momento della richiesta con l'evolversi delle fasi della gara) la prova della regolarità contributiva senza dover attendere che il concorrente sorteggiato, o l'aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria mettano a disposizione attestazioni che potrebbero rivelarsi non veritiere, non attualizzate, intempestive, incomplete, inattendibili se non contraffatte.
La possibilità **se non addirittura l'obbligo in capo alla stazione appaltante** di acquisizione diretta del DURC dalla Cassa Edile può ricavarsi dalle seguenti norme:
- l'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 403/98 prevede espressamente che *"Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1* (n.d.r.: stati, **fatti** e qualità personali), *nel caso in cui gli stati, i **fatti** e le qualità personali dichiarati siano certificati o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, **l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.** In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici e telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso".*
- l'art. 46 lett. p) del D.P.R. n. 445/00 include **l'assolvimento degli obblighi contributivi** fra i **fatti** da comprovarsi con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni;
- l'art. 74 comma 6 del nuovo Codice, infatti, stabilisce che le stazioni appaltanti non possono richiedere documenti e certificati per i quali è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva, **"salvi i controlli in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni."**
Il che implica da una parte che i concorrenti non sono tenuti a presentare il DURC già al momento dell'offerta, ma dall'altra, che l'amministra-

zione ha facoltà di controllare le loro dichiarazioni acquisendo dalla Cassa Edile le certificazioni di regolarità coerenti con i requisiti contributivi specificamente richiesti per la partecipazione alla gara. In tal modo la stazione appaltante non condizionerà l'esito della procedura di gara a verifiche dall'esito incerto, sulle attestazioni presentate dall'impresa.
Oltre che per ragioni di opportunità e di certezza, deve considerarsi il diritto-dovere dell'amministrazione di contenere i tempi dell'iter procedimentale delle gare. Sul punto, si è affermato, da parte della giurisprudenza (TAR Basilicata n. 667/01), **il diritto della stazione appaltante, per ragioni di speditezza dell'azione amministrativa, di anticipare ed estendere il controllo anche al possesso dei requisiti di regolarità contributiva in capo alle imprese sorteggiate.**
Lo stesso Testo Congiunto approvato dal Ministero del Lavoro significativamente prevede la facoltà del Direttore dei lavori di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori ed il saldo finale.
Dal punto di vista della Cassa Edile, la trasmissione diretta del DURC alla stazione appaltante è mezzo idoneo sia a prevenire inutili complicazioni e contestazioni sia a rendere maggiormente efficace il nuovo sistema di certificazione. Basti considerare l'enorme quantità di tempo che verrà impiegata per le verifiche incrociate fra stazione appaltante e Cassa Edile sulla conformità delle certificazioni presentate dalle imprese soggette a controllo.
E' nell'interesse, quindi, sia delle stazioni appaltanti che degli Enti certificatori che le prime acquisiscano direttamente dalla cassa Edile le certificazioni di regolarità aggiornate al momento della richiesta.

I lavori privati

Premesso che, anche nel caso dei lavori privati, sia le convenzioni che le circolari citate consentono alle imprese esecutrici o ai loro intermediari di richiedere il DURC, la previsione di cui all'art. 3 co. 8 lett. b-bis) indica nel ***committente o nel responsabile lavori il soggetto che "trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività"*** la certificazione di regolarità contributiva, e ciò ***"anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa".***
I soggetti in questione, più che essere tenuti a tale incombente dal timore di sanzioni penali (la violazione della norma non è sanzionata penal-

mente), hanno tuttavia interesse a che sia effettuato puntualmente per evitare la sospensione dell' efficacia del titolo abilitativo.
Seppure, quindi, possa essere l'impresa ad acquisire materialmente il DURC, è opportuno che il committente segua personalmente questa specifica fase per controllare sia la correntezza contributiva di tutte le imprese appaltatrici/subappaltatrici che inizieranno l'intervento sia la tempestività della trasmissione dei rispettivi DURC alla amministrazione comunale prima dell'inizio lavori.
Nello specifico caso in cui il committente abbia nominato un responsabile lavori, è, a maggior ragione, interesse di quest'ultimo trasmettere personalmente il DURC o accertarsi della sua effettiva trasmissione presso l'amministrazione, dato che anche se uno solo dei DURC sia assente o scaduto, oltre alla revoca della concessione, dannosa per il suo cliente e di cui potrebbe essere chiamato a rispondere, potrebbe anche essere ritenuto responsabile di falsa attestazione laddove trasmetta attestazioni non veritiere o perché incomplete, o perché scadute o perché riguardanti **imprese diverse** da quella che, a seguito di verifica in loco, siano state rinvenute in cantiere.
Da considerare che l'art. 23 co. 6 del DPR n. 380/01 prevede l'obbligo in capo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale di informare l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza in caso di falsa attestazione del professionista incaricato. Poiché tale disposizione potrebbe essere applicata anche alle negligenze del responsabile lavori in sede di trasmissione dei DURC delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, è opportuno puntualizzare l'esatta posizione del responsabile lavori rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 co. 8 del D.lgs n. 494/94.
In particolare, se è vero che le successive integrazioni del decreto in esame hanno esteso in capo al professionista incaricato del ruolo di responsabile lavori l'obbligo di trasmettere all'ufficio comunale competente anche i DURC, è vero altresì che tale obbligo è vincolante soltanto laddove l'incarico gli sia stato **formalmente** attribuito dal committente.
Sul punto la Cassazione Penale ha ritenuto che deve trattarsi di **nomina formale** che non può essere surrogata dalla materiale presenza in cantiere di un rappresentante del committente. (sez. III, n. 21955 del 19 maggio 2003)
Si rende, quindi, opportuna una verifica della nomina di responsabile lavori da parte dell'Ufficio comunale in capo al professionista che trasmette il DURC per prevenire inutili contenziosi nei confronti dell'ammi-

nistrazione.
Parimenti è opportuna un'informazione di committenti e professionisti per evitare confusioni sulle responsabilità e sui ruoli dannose all'efficacia del sistema di certificazione.(Sul punto si allega schema di nomina del responsabile lavori-vedasi minicodice DURC)

❖ **Correntezza contributiva e rateizzazioni**

"La regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alle gare d'appalto di servizi e non solo per la stipulazione dei relativi contratti, con la conseguenza che l'impresa partecipante alla gara deve essere in regola con tale obbligo sin dalla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura di gara." (TAR Abruzzo Pescara, n. 173/05)

"Per valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva, prodotta al fine di partecipare ad una gara di appalto pubblico, va verificata la rispondenza di tale dichiarazione a quello che sarebbe stato il contenuto del certificato che in merito avrebbe rilasciato l'ente previdenziale, surrogato dall'autodichiarazione presentata" (TAR Sicilia Palermo, n. 488/05)

In tale cornice, l'attestazione di regolarità "ha natura vincolante rispetto ai successivi provvedimenti, di ammissione o di esclusione adottati dalla stazione appaltante, salvo eventuali perplessità che possano emergere con riferimento ai dati riportati, cui può conseguire una richiesta di riesame da parte dell'amministrazione indicente." (TAR Campania Napoli n. 2477/05).

Le perplessità, peraltro, non possono riguardare gli accertamenti degli Enti, in quanto solo questi ultimi sono deputati *"alla valutazione della sussistenza o meno della regolarità della situazione contributiva, sicchè in presenza di una certificazione positiva la stessa può venire contestata solo con* ***querela di falso.****"* (TAR Campania Napoli n. 307/00).

Peraltro, eventuali accertamenti giudiziari, a fronte di contestazioni sulle modalità di rilascio della certificazione da parte degli Enti, dovranno limitarsi a verificare la corretta osservanza della procedura di rilascio della certificazione nel caso concreto, ma mai estendersi ad una valuta-

zione dei criteri adottati.
Ciò premesso, la correntezza contributiva sussiste e va riconosciuta non solo quando non vi siano inadempienze arretrate o in atto, ma anche quando vi siano, presso uno o più dei tre enti, richieste di rateazioni accolte favorevolmente ed adempiute regolarmente.
In questo caso, è conseguente chiedersi se la Stazione Appaltante potrà revocare l'affidamento all'impresa che, dopo essersi aggiudicata l'appalto in quanto certificata grazie all'accoglimento della istanza di rateizzazione, non adempia il piano di pagamento concordato.
A nostro parere, dovrà darsi luogo alla revoca, e ciò in quanto il mancato rispetto del piano rateale da parte dell'impresa determina automaticamente una situazione di irregolarità che impedisce agli Enti di rilasciare il DURC richiesto dalla stazione appaltante in funzione della fase successiva dei lavori.
Anche nei lavori privati, l'omesso pagamento anche di una sola rata comporterà l'impossibilità di emettere, alla scadenza del DURC rilasciato con l'accoglimento del piano di rientro, una nuova certificazione. Ma ciò non inciderà necessariamente sull'appalto in corso dato che la normativa prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo solo in caso di assenza di certificazione prima dell'inizio dei lavori.
E' comunque il caso di puntualizzare che la normativa in esame potrebbe essere modificata dal legislatore regionale, circostanza questa che si è verificata in altre regioni, laddove si è previsto che la prova della regolarità si estende oltre l'inizio lavori, con obbligo di trasmissione dei DURC relativi all'esecuzione dell'intero appalto, a pena del diniego della abitabilità.

❖ *Correntezza retributiva e contenziosi in corso*

Quanto ai contenziosi pendenti, si consideri che:

- Il Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili, approvato dal Ministero del Lavoro (nota n. 230/05) ha previsto e regolato i limiti del rilascio del DURC in presenza di contenziosi, sia amministrativi che giudiziari, pendenti. In particolare, per quanto riguarda i soli INPS ed INAIL è stato stabilito che la regolarità potrà essere dichiarata:
  - in pendenza di **contenzioso amministrativo**, solo *"qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi";*

- in pendenza di ***contenzioso giudiziario***, fino a quando il credito contributivo contestato non venga iscritto a ruolo *"in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice".*

Si tratta di prescrizione che ricalca precedenti disposizioni degli Istituti previdenziali (es.: Circolari INPS n. 194/89 e n. 281/93) fatte proprie, peraltro, dalla giurisprudenza, per la quale, ***comunque***, nel certificato positivo di correntezza contributiva ***"deve essere indicata la controversia giudiziale o stragiudiziale in corso"*** (TAR Campania Napoli, sez. I, n. 307/00 e conforme sul punto: TAR Sicilia Palermo, sez. I, n. 488/05).

Il Testo Congiunto non ha, però, disciplinato quale atteggiamento debba assumere la Cassa Edile rispetto ai contenziosi dalla stessa promossi ai fini del recupero dei contributi e versamenti omessi dalle imprese iscritte.

Sul punto, anche in assenza, per il momento, di una specifica previsione, si può affermare che la Cassa Edile possa e debba attenersi ai medesimi criteri generali previsti in capo ad INPS ed INAIL, da mutuarsi sulla sua natura di ente di diritto privato. Non è, infatti, proponibile da parte dell'iscritto un contenzioso amministrativo in senso proprio a fronte dell'azione di recupero esercitata dalla Cassa Edile. Il contenzioso è esclusivamente di natura giudiziaria e viene promosso o a seguito dell'omessa denuncia mensile, da parte dell'impresa, delle ore lavorate ovvero per l'omesso pagamento degli importi calcolati sulla base delle denunce presentate. Applicando alla peculiarità del contenzioso Cassa Edile i requisiti come sopra previsti in capo ad INPS ed INAIL se ne ricava che la Cassa Edile dovrebbe, per quanto di propria competenza, rilasciare il DURC solo nel caso di effettiva controversia giudiziale pendente e fino all'esecutività del provvedimento giudiziario richiesto, ma questo solo nel caso in cui l'opposizione, in sede giudiziale, da parte dell'impresa non abbia scopi dilatori e/o sia effettivamente motivata o comunque fondata su questioni controverse o interpretative.

E' superfluo sottolineare che non è qualificabile come contenzioso pendente ai fini del rilascio del DURC l'azione giudiziale di recupero crediti promossa dalla Cassa Edile cui non partecipi, perché contumace, l'impresa debitrice;

- sempre in materia di contenzioso pendente, si rileva come l'art.75 co.1 lett. e) del DPR n. 554/99 avesse previsto l'esclusione dalla partecipazione alle procedure degli appalti e delle concessioni dei sogget-

ti responsabili di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori pubblici;

- la norma in questione (confermata nel recente Codice dei Contratti pubblici) è stata interpretata nel senso che, "ai fini della prova della regolarità contributiva", il fatto che esista un contenzioso derivante da un provvedimento di esclusione non può incidere in alcun modo sulla ammissione in gara. E' invece dirimente che non sussista, neanche per il passato, alcuna "grave infrazione, debitamente accertata" dagli enti competenti e risultante dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici, e non sussista, di conseguenza, alcuna falsa dichiarazione nella gara in questione. (TAR Sicilia Catania, sez. I, n. 1031/04).

❖ *I contenziosi eventuali*

La mancata segnalazione dell'impresa irregolare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici

L'applicazione delle nuove disposizioni, in una situazione in cui la normativa di riferimento continua a produrre i suoi effetti, può essere causa di contenziosi. Il primo dei quali può discendere dalla norma appena richiamata (art. 75 co. 1 lett. E) DPR 554/99) e secondo la quale è causa di esclusione dalla gara l'infrazione grave, debitamente accertata e risultante dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici. Norma questa, ripetesi, sostanzialmente confermata nel nuovo Codice.
In particolare, non consta, ad oggi, con l'istituzione della Banca Dati nazionale delle imprese irregolari (B.N.I.) alcuna disposizione che sostituisca quest'ultima al casellario informatico presso l'Osservatorio dei LL.PP, costituito in applicazione dell'art. 27 DPR n. 34/00 anche al fine della segnalazione e dell'inserimento di eventuali falsità nelle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione alle gare.
Neppure le più recenti disposizioni del nuovo Codice chiariscono la questione, limitandosi a rinviare al predisponendo Regolamento la definizione delle modalità di gestione del sito informatico presso l' Osservatorio.
Fino a nuove disposizioni, pertanto, è vulnerabile l'esclusione dalla gara di imprese con irregolarità contributive che, benché debitamente accertate (DURC), non risultino all'Osservatorio. E ciò, per paradosso, in una

situazione in cui il DURC è rilasciato previa consultazione di un organismo, la Banca Dati Nazionale, che è costantemente aggiornato, diversamente da quanto accade con il casellario informatico dell'Osservatorio.

In giurisprudenza, sul punto, si è ritenuto che la circostanza che i dati in possesso dell'Osservatorio "sarebbero scarsissimi, costituisce un inconveniente di mero fatto che potrà semmai indurre i soggetti interessati a formulare al Governo proposte di modifica dell'art. 75/E)". **Resta, di conseguenza, causa di esclusione dalla gara la sola irregolarità risultante all'Osservatorio,** dovendo ritenersi la relativa disposizione"*di stretta interpretazione"*.(TAR Veneto, sez. I, n. 2401/03)

- Certo, è ragionevole interpretare la più recente normativa nel senso che, poiché le nuove modalità di certificazione si estendono all'intero territorio nazionale ed implicano un accertamento completo, possono ritenersi soddisfatte le finalità delle precedenti disposizioni (negare l'attestazione solo dove l'irregolarità sia debitamente accertata e risulti all'Osservatorio nazionale). Tanto più, poi, dovrebbero ritenersi superate le precedenti modalità di accertamento della irregolarità se si considera che l'art. 2 della legge n. 266/02 indica come effetto del DURC negativo la revoca dell'affidamento, e ciò senza menzionare la necessità che l'irregolarità debba risultare all'Osservatorio.
- Ma, per quanto ragionevole, si tratta pur sempre di un'interpretazione. Tanto più che con l'imminente entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, continueremo a misurarci con la necessità che l'irregalarità risulti all'Osservatorio per poter diventare causa di esclusione dalla gara: all'art. 38, comma 1 si è confermato, infatti, che ***sono esclusi dalle procedure di affidamento e non possono essere affidatari di subappalti i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate*** alle norme in materia di sicurezza ed ***ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio.***
- Se si vogliono, quindi, evitare contenziosi defatiganti e se si vuole rendere effettivamente efficace il DURC nei lavori pubblici come una misura che, fra le altre, garantisce la *par condicio* fra i concorrenti, servono certezze. Occorre, in particolare, la sicurezza che il provvedimento di esclusione alla gara non venga annullato in sede giudiziaria a seguito del ricorso dell'impresa che, benché di fatto irregolare, opponga di non risultare segnalata all'Osservatorio. Pertanto, nell'attesa di una nuova univoca norma di legge, è possibile rendere incontestabili i provvedimenti di esclusione dalle gare, attuando il trasferi-

mento di copia delle informazioni della Banca Dati all'Osservatorio, o meglio inoltrando i dati, da destinarsi alla Banca nazionale delle imprese irregolari, anche e per conoscenza all'Osservatorio. Quest'ultimo potrebbe, quindi, disporre dei dati aggiornati e fare risultare tutte le situazioni di irregolarità debitamente accertata, requisiti questi imprescindibili al fine della incontestabile esclusione dei concorrenti non certificati. Una soluzione del genere è per di più in linea con quanto disposto sia dall'art. 4 co. 15 della L. 109/94 (laddove si è stabilito che l'Osservatorio *"opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con analoghi sistemi (..)"* di INPS, INAIL e Casse Edili), sia dall'art. 7 comma 3 del nuovo Codice (laddove si è stabilito che l'Osservatorio può operare in convenzione e collegamento con i sistemi informatici di INPS ed INAIL e Casse Edili).

❖ *False dichiarazioni e falsità in atti nei lavori pubblici*

L'obbligo giuridico dell'impresa partecipante alla gara di dire la verità sulla sua regolarità contributiva verso la Cassa Edile è previsto dell'art. 24 comma 2 della direttiva 93/37 CEE. In base a questa norma (recepita dal nostro ordinamento nel 1995), la Cassazione Penale ha ritenuto sussistere ***"il reato di falso ideologico commesso dal privato nel caso di dichiarazione mendace di essere in regola con il pagamento dei contributi verso la cassa Edile"*** (Cass. pen., sez. V, n. 22880/03).
Peraltro, la disposizione in esame *"non va limitata restrittivamente alle dichiarazioni non veritiere rese dai concorrenti nel corso delle gare, ma va riferita a tutto il sistema di qualificazione e quindi anche alla attività certificativa attribuita alle Soa."* (TAR Sicilia Catania, sez. I, n. 172/03).
In altri termini, la falsa dichiarazione qui viene in rilievo non solo con riferimento a ipotesi di contraffazione del DURC, quanto alla più frequente eventualità di presentazione di certificazioni scadute.
Ma, a prescindere per ora dai riflessi penalistici, l'inesattezza delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara d'appalto di lavori o di forniture comporta drasticamente la sua esclusione. Tanto che è stato ritenuto che la dichiarazione mendace sui requisiti di partecipazione anche con riferimento ad un parte dei lotti di una fornitura si riflette *"sulla complessiva posizione del partecipante"* ed implica la sua esclusione dalla gara anche per lotti diversi. (TAR Lazio, sez. III, n. 14480/04).
Sempre secondo la giurisprudenza, nel caso di dichiarazioni che dovessero,

all'esito del procedimento di verifica (art. 10 co. 1-quater L. n. 109/94), dimostrarsi non veritiere, l'eventuale accertamento della buona fede del concorrente, che abbia prodotto dichiarazioni sostitutive invece che le richieste certificazioni di regolarità, non rileva ai fini dell'applicazione della sanzione. In questo caso, l'incameramento della cauzione provvisoria *"assumendo funzione di garanzia riferita alla serietà ed affidabilità dell'offerta, è applicabile per il solo dato formale ed obiettivo dell'inadempimento, con la conseguenza che resta esclusa ogni indagine sull'elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difettava"* (TAR Valle D'Aosta n. 192/01)

Ciò premesso, si rileva che la Stazione Appaltante, oltre ad applicare i provvedimenti e le sanzioni di sua competenza, deve, con l'eventuale verifica della falsità della dichiarazione, comunicare all'autorità giudiziaria quanto verificato al fine dei conseguenti accertamenti.

In linea generale, può essere ritenuto sussistente il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., *"solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero (..)"* (Cass. pen., sez. V, n. 5118/00).

Quanto alla specifica rilevanza penale della falsa dichiarazione del concorrente, si è già detto come l'esclusione per accertata irregolarità contributiva dell'impresa sia stata prevista dall'art. 24, co. 1 lett. e) della Direttiva 93-37-CEE.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma in esame ***"fonda l'obbligo del privato di dichiarare il vero, sì che non può negarsi la punibilità del falso ideologico commesso dal privato."*** (Cassazione Penale, sez. V, n. 22880/03)

E non potrà essere addotta a giustificazione da quest'ultimo né la circostanza che il controllo da parte della Stazione Appaltante, mediante richiesta diretta di certificazione agli enti previdenziali interessati, fosse previsto nel bando di gara, né l'innocuità del falso. Sempre secondo la citata sentenza, in un caso simile, *"diviene irrilevante che la stazione appaltante potesse richiedere ulteriore certificazione alla Cassa Edile in ordine ai contributi versati. La circostanza non esclude la responsabilità del privato in ragione della sussistenza di un obbligo giuridico su di lui gravante, in forza della richiamata direttiva, di rendere dichiarazione conforme a verità. Per gli stessi motivi deve poi escludersi che possa parlarsi di falso innocuo."*

Il principio in esame implica che è oggi interesse dei partecipanti alla gara presentare, in luogo di un'autodichiarazione, il DURC attualizzato al tempo dell'offerta, provvedendo a presentare il DURC aggiornato al momento della eventuale verifica a campione e/o dell'eventuale aggiudicazione.
Meglio ancora sarebbe se fosse la Stazione Appaltante, come già spiegato, ad acquisire, direttamente o tramite richiesta all'impresa, le certificazioni dagli enti adeguando i tempi di acquisizione delle certificazioni alle programmate verifiche di regolarità.
Il nuovo sistema di validazione rende, in effetti, possibile ottenere in tempi brevi la documentazione che attesta la complessiva regolarità dell'impresa, e questo, come già detto, evitando il confronto a posteriori fra autodichiarazione e DURC, potenzialmente foriero di problematiche e controversie legali.

IV. Effetti della verifica della irregolarità: sanzioni contrattuali, amministrative, risarcimenti.

Negli appalti pubblici

L'omessa certificazione di regolarità contributiva produce effetti diversi in base al momento in cui la stessa viene rilevata da parte della Stazione appaltante.
Si è già visto che se accertata nei confronti dei sorteggiati o degli aggiudicatari produce l'esclusione dalla gara.
Allorché, invece, l'accertamento negativo sopraggiunga nel corso dell'esecuzione di lavori, la prevista revoca degli affidamenti (art. 2 L. n. 266/02) si aggiunge ai casi di risoluzione del contratto di appalto prevista dall'art. 119 del D.P.R. n. 544/99 e confermato dall'art. 136 del nuovo Codice. Nel nostro caso, infatti, non ci pare si possa invocare la risoluzione per i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dato che l'irregolarità contributiva di una o più imprese non è fatto in sé tale da *"compromettere la buona riuscita dei lavori."* Ci sembra, invece, applicabile la norma generale in materia di recesso da parte della stazione appaltante (art. 122) con pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, ma senza il pagamento del decimo dell'importo delle opere non eseguite dato che la risoluzione è conseguenza di un inadempimento dell'appaltatore e non di mera facoltà dell'appaltante. Resta comunque fermo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Nei lavori privati

Si è detto che in assenza del DURC prima dell'inizio lavori, l'amministrazione concedente deve sospendere l'efficacia del titolo abilitativo (art. 3 co. 8 lett. b-ter del D.lgs. n. 494/96, così come novellato dall'art. 20 co.2 del D.Lgs. n. 251/04). Ovviamente questo non vale per gli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, previsti dall'art. 6 del Testo unico 380/01, vale a dire gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche (con alcune eccezioni), ed alcune opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo. Data la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria, è il caso di richiamarsi alla definizione che ne dà l'art. 3 co. 1 del DPR 380/01: " Ai fini del presente testo unico si intendono per: *a)* ***"interventi di manutenzione ordinaria"****, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".*
In tutti gli altri casi, la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo è conseguenza meccanica dell'omessa o falsa attestazione della regolarità contributiva prima dell'inizio dei lavori.
Ciò premesso, l'amministrazione concedente potrebbe tradurre la sospensione del titolo in un provvedimento di sospensione dei lavori in applicazione dell'art. 27 comma 3 del Testo Unico che impone all'amministrazione di disporre l'immediata sospensione dei lavori in presenza di violazione di norme di legge e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Quanto alla natura ed agli effetti del provvedimento, si può ritenere che la sospensione dei lavori implichi la prescrizione in capo all'impresa, la cui irregolarità è causa di sospensione dell'efficacia del titolo, di regolarizzare la propria posizione contributiva acquisendo il DURC prima dei quarantacinque giorni entro i quali l'amministrazione deve assumere il provvedimento definitivo.
Al di là, comunque, di quelle che saranno le interpretazioni ed applicazioni della norma che sanziona con la sospensione del titolo abilitativo le irregolarità contributive, resta il fatto che l'inizio lavori con imprese non certificate con il DURC si rifletterà sull'opera da qualificarsi come abusiva in carenza di efficace concessione.

Per altro verso, se è vero che il committente - o il responsabile dei lavori- è obbligato a trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei

lavori il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori assieme alla dichiarazione su organico e contratto collettivo applicato ed ai DURC delle imprese, edili o meno, appaltatrici e subappaltatrici, è vero altresì che **solo l'omessa presentazione dei DURC fa scattare la sospensione del titolo.**
Va da sé, però, che se viene trasmessa, prima dell'inizio lavori, la sola documentazione su elenco, organico e contratto collettivo senza le certificazioni di regolarità, la sospensione del titolo si verificherà automaticamente. Parimenti verrà sospesa l'efficacia del titolo in presenza di DURC scaduti o risultati non veritieri, dovendosi questi ultimi parificare all'omessa trasmissione delle certificazioni.
Se ne desume che imprese irregolari potrebbero occultare la loro condizione avanti al committente o al responsabile lavori assumendosi l'onere di trasmettere all'ufficio competente certificazioni di regolarità che in realtà mai potranno essere presentate.
Così come nei lavori pubblici, appare, quindi, opportuno che le amministrazioni, in coordinamento con gli Enti certificatori adottino, ove non sia già stato fatto, sistemi efficaci di acquisizione tempestiva delle certificazioni o comunque di controllo.
In tal senso, occorre considerare che, dal punto di vista del committente, l'obbligo di trasmettere la documentazione in esame è soddisfatto con la sua materiale presentazione all'amministrazione concedente anche un minuto prima dell'inizio lavori.
Così come va considerato che:

- quanto al permesso di costruire, il termine per l'inizio lavori indicato dall'amministrazione non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo (art. 15 co.2 T.U.);
- quanto alla DIA, la stessa è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni (art. 23 co. 3 T.U.).

Ne consegue l'inutilità della richiesta del DURC in funzione del rilascio del permesso di costruire o al momento della denunzia di inizio attività in tutti quei casi in cui la certificazione di regolarità, che ha durata di tre mesi, e possa risultare datata rispetto all'effettivo momento dell'inizio dei lavori.
Eventualmente, l'amministrazione concedente potrebbe raccomandare ai titolari delle concessioni di presentare le certificazioni di regolarità al momento del rilascio del permesso di costruire o in sede di DIA in tutti quei casi in cui l'inizio lavori è previsto entro i tre mesi di validità del DURC.
In tale caso, verrà meno la necessità di attivare i poteri di vigilanza da parte dell'amministrazione. Vigilanza, invece, da attuarsi nelle situazioni in cui la trasmissione dei DURC negli interventi oggetto di concessione tarda rispet-

to ai tempi medi di inizio lavori.
Si tratta, comunque, di soluzioni parziali. In particolare, l'attività di vigilanza da parte della p.a. concedente, per verificare cantieri con eventuali imprese fuori regola e conseguenti sospensioni da adottare, implica oneri complessi e spesso insostenibili ed è,comunque, mirata a reprimere irregolarità che potrebbero essere prevenute con il diretto coinvolgimento dei committenti.
Se è vero, infatti, che lo scopo per cui la legge impone proprio a loro di trasmettere le certificazioni di regolarità contributiva delle imprese costruttrici, sanzionando pesantemente l'eventuale omissione, è garantire efficacemente che in ogni singolo cantiere possano operare solo imprese regolari, è vero anche che i committenti non sono normalmente a conoscenza né del nuovo obbligo, né del pericolo di vedersi sospesa la concessione.
Tralasciamo, per un attimo, la circostanza che il committente potrebbe nominare un responsabile lavori e su di lui trasferire la responsabilità di far partire il cantiere con sole imprese regolari, e concentriamoci sulla frequentissima ipotesi in cui il committente non disponga di alcun salvagente. Se dovesse dare l'appalto ad un'impresa - in quel periodo - fuori regola, difficilmente verrà ragguagliato da quest'ultima sull'obbligo di certificare la regolarità contributiva a pena della sospensione della concessione. E neppure è ipotizzabile un obbligo in capo al progettista o al direttore lavori, o ai coordinatori per la sicurezza, se designati, di informare il committente sulle nuove disposizioni. In alcuni casi ciò accadrà per lo scrupolo del professionista, in altri non accadrà o perché il professionista non conosce i nuovi obblighi o per altri ragioni.
Per quanto sopra, appare opportuno che l'amministrazione concedente al momento del rilascio del permesso di costruire o al momento di presentazione della DIA, esiga che il committente restituisca sottoscritta per presa visione una nota informativa sull'obbligo di trasmissione del DURC (e dell'elenco delle imprese) prima dell'inizio lavori e sulla sanzione in caso di violazione.
Questa informazione risparmierebbe, crediamo, molti contenziosi. Sia al committente esposto alle azioni legali dei terzi danneggiati dalla eventuale sospensione dei lavori, sia all'amministrazione concedente in tutti quei casi in cui sia la sospensione del titolo che l'eventuale conseguente sospensione dei lavori sia controvertibile.
Come si è detto, però, l'art. 3 del D.Lgs. n. 494/96, e successive modificazioni, prevede che l'obbligo di trasmissione del DURC possa essere assunto anche da un responsabile lavori nominato dal committente. Anche in que-

sto caso, a mio avviso, e fino a quando le nuove disposizioni non saranno metabolizzate, è opportuno che la p.a. concedente coinvolga il committente assieme al responsabile lavori. Occorre, infatti, considerare che la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo potrebbe comportare il fermo dei lavori fino all'avvenuto adempimento e ciò sul mero fatto che anche una sola delle varie imprese appaltatrici o subappaltatrici abbia iniziato i lavori senza essere certificata. Per di più, la norma impone la sospensione del titolo anche in caso di variazione dell'impresa, e quindi a nulla servirà sostituire l'impresa irregolare o con il DURC scaduto con un'impresa con il DURC valido. La conseguente sospensione del titolo potrebbe avere effetti ingiustamente pregiudizievoli sulle imprese in regola con riflessi, a cascata, sulle obbligazioni contrattuali.
Si comprende, quindi, come una preventiva e **formale** informativa al committente e/o responsabile lavori appaia, quantomeno nella fase di prima applicazione della normativa, indispensabile e di interesse comune a tutti i soggetti coinvolti.
Si possono, in caso contrario, fin d'ora ipotizzare i seguenti possibili contenziosi:

– del committente nei confronti dell'impresa irregolare quando la sospensione dell'efficacia del titolo sia effetto della malafede di quest'ultima;
– del committente nei confronti del responsabile lavori, quando alla base della sospensione vi sia negligenza o imperizia del professionista incaricato;
– delle imprese regolari nei confronti del committente e/o del responsabile lavori e/o dell'impresa irregolare quando la sospensione, determinata da loro negligenza o imperizia o malafede, provochi un pregiudizio economico;
– del committente nei confronti dell'amministrazione in tutti i casi in cui siano contestabili i provvedimenti adottati.

V. Rapporto fra Enti certificatori, imprese e committenza pubblica e privata.

Come si è visto, accordi e circolari hanno fornito le modalità di applicazione di un nuovo obbligo di legge disciplinato da due stringatissime norme. Per quanto l'attività di integrazione di enti e parti sociali sia stata notevole, è ovviamente aperto l'interrogativo sulla capacità delle nuove disposizioni di raggiungere le finalità di cui si è dato conto nella premessa di que-

sta relazione.
Otterremo, finalmente, condizioni per una leale concorrenza fra le imprese? Verrà alla fine premiato chi su qualità e regolarità, e relative attestazioni, ha fatto un investimento fiducioso? Verrà messo un po' di ordine in un mercato del lavoro complesso quale quello dell'edilizia?
A giudicare da quanto fin qui prodotto dalle parti interessate le premesse sembrano francamente positive.
Considerando, però, che la Cassa Edile è il crocevia obbligato nell'afflusso di richieste da parte degli interessati, è necessario imprimere la massima razionalità e funzionalità all'intero meccanismo. Meccanismo che può essere rallentato da duplicazioni di richieste, contestazioni e controversie in un contesto in cui vi sono, sia nei lavori pubblici che in quelli privati, termini inderogabili da rispettare a pena di sanzioni drastiche (revoca degli affidamenti, esclusioni, sospensione del titolo ecc.)
È interesse, quindi, di tutti creare, per quanto possibile, condizioni di certezza, tempestività e fluidità negli adempimenti e ciò sulla base di un rapporto costruttivo fra tutte le parti interessate e di protocolli operativi condivisi.
E su questo punto la parola torna agli Enti, alle Associazioni di categoria ed alle pubbliche amministrazioni.

Grazie

35 - *L 19 marzo 1990, n. 55*

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE

(*G.U.* n. 69 del 23 marzo 1990)

Art. 18 (...)

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 49). - Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 9

Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettua-

ta con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

DECRETO LEGISLATIVO 24 LUGLIO 1992, n. 358

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 agosto, n. 188)

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE

Articolo 11

Esclusione dalla partecipazione alle gare.

1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) **che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;**
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.

2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri ([1]).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.lg. 20 ottobre 1998, n. 402.

1 - *Legge11 febbraio 1994, n. 109*

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

(*G.U.* n. 41 del 19 febbraio 1994)

10. Soggetti ammessi alle gare. -1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici [19, 20] i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 [6; **10**, 22], e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta [13, 22], abbiano conferito mandato colettivo speciale con rappresentanza [**10**, 22, 23; [7], **1**, 1704, 1723] ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 (1).

1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (2).

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di

fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato (2).

1-quater. **I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di ano-malia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (1).**

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, 157

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 maggio, n. 104)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/50/CEE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI.

Articolo 12

Esclusione dalla partecipazione alle gare.

1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione,

approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che si son resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.

2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a) , b) , d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla

legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.
4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso ([1]).

(1) Articolo così sostituito dall'alt. 10, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 65.

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

(G.U. 23 settembre 1996, n. 223, suppl ord.)

Art 3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti neces-

sario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all' affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui all'articolo 13.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all' articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1 :

a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato:
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecu-zione e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle legge e dai contratti ([1]).

([1]) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 che entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 18 gennaio 2000, n. 13, serie generale). Per il testo dell'articolo così come modificato si veda pertanto, a decorrere da tale data, il D.Lgs. n. 528/1999.

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.LGS. 14 AGOSTO 1996, N. 494, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE IN MATERIA DI PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DA OSSERVARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

(*G.U.* 18 gennaio 2000, n. 13, serie generale)

Art. 3

1. All'art. 3 del D.Lgs. n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.";

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori

o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998 n. 403. (indice)

Decreto abrogato dal D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 77

Art. 2. *(corredato di note)*

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma l, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nei proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pub-

blici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni dì cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi l e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

LEGGE 18 NOVEMBRE 1998, n. 415

"MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1998 - Suppl. Ord.

Art.3.

(Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:
"*1*-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
***1*-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offer-**

te presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".

2 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N 109, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1)

(*G.U.* n. 98 del 28 aprile 2000, s.o.)

75. Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

(1) - **1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:**

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio

o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazio-ne del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di com-pleta dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1. lettera *a), d), e), g)* e *h)* e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere *b)* e *c)*

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 19 aprile 2000, n. 145

REGOLAMENTO RECANTE IL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI,

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21. D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (G.U. n. 12 del 16 gennaio 2001).

AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(G.*U*. n. 131 del 7 giugno2000)

Art. 7

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000, n. 34

(in Suppl. ordinario n. 35/L, alla Gazz. Uff. n. 49, del 29 febbraio)

REGOLAMENTO RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Articolo 17

Requisiti d'ordine generale.

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza

sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L'autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001-
Supplemento ordinario n. 30

Articolo 46 (R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42)

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (TESTO A) (1) .

(1) Vedi l'articolo 2 del provvedimento 18 aprile 2003 per l'utilizzazione della firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato in qualità di autorità di certificazione.

Articolo 77 Bis

Applicazione di norme (1)

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

(*G.U.* n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o, n. 239)

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività

(Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9,10,11,14, e 15)
(articolo cosi sostituito dal d. lgs. n. 301 del 2002)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli

strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,14-bis, 14-terr, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazio-

ni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)

15 - D.l. 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla **L. 22 novembre 2002, n. 266**
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO E DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(G.U. N. 225 del 25 settembre 2002; G.U. n. 275 del 23 novembre 2002)

ET 02/47/22

(omissis)

2. Norme in materia di appalti pubblici. -1. Le imprese che risultano affidatane di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
3. (*omissis*)

(*omissis*)

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30.

Art. 86.
Norme transitorie e finali

10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;"

b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).".

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251
"DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO"

Art. 20.

1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole: "Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia" sono sostituite dalle seguenti: "Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia".

2. All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera b-ter), è sostituita dalla seguente:
"*b*-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, **è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".**

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

DECRETO LEGISLATIVO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2006

Art. 3
(Definizioni)

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, l. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, l. n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il "codice" è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.

6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

8. I "lavori" comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende

il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II
11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.
12. La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.
13. L'"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il "sistema dinamico di acquisizione" è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene

dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

16. I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91,99, 196, 215, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

18. I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'"offerente" è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il "candidato" è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

26. L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni della parte I, II, IV e V.

28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli "enti aggiudicatori" ai fini della parte III, comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.

31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o priva-

ti assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L'espressione "stazione appaltante", utilizzata per semplificare il testo, comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.

34. La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,

o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il "profilo di committente" è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2.

Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare un'offerta, salvo il disposto dell'articolo 55, comma 6 ultimo periodo.

39. Il "dialogo competitivo" è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'"Autorità", è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'"Osservatorio" è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'"Accordo" è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il "regolamento" è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.
48. La "Commissione" è la Commissione della Comunità europea.
49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22, e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) "rete pubblica di telecomunicazioni" è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di tele-

comunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) "servizi pubblici di telecomunicazioni": sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti ditele comunicazioni;

d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Art. 5
(Regolamento e capitolati)
(art. 3, l. n. 109/1994; art. 6, co. 9, l. n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure

di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

Art. 7
(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

(art. 6, commi 5 – 8, l. n. 537/1993; art. 4, l. n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, **anche attraverso col-**

legamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), **dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),** delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e **delle casse edili,** della CONSIP.

4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità – prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e ser-

vizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro

compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

Art. 11
(Fasi delle procedure di affidamento)

(artt. 16,17,19, r.d. n. 2440/1923; art. 109, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle con-

dizioni previste dal regolamento.

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Art. 38
(Requisiti di ordine generale)
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art. 40
(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)

(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, l. n. 109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di

qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico – organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

Art. 48
(Controlli sul possesso dei requisiti)
(art. 10, l. n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Art. 74
(Forma e contenuto delle offerte)

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 79

(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)

(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, l. n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, l. n. 62/2005)

1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per

i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

a) su richiesta scritta della parte interessata;

b) per iscritto;

c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'anno duemilatre, il giorno tre, del mese di dicembre, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

TRA

- l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal suo Commissario Straordinario, Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l'11 settembre 1952

E

- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede i Roma, P.le Giulio Pastore, 6 (codice fiscale 01165400589), di seguito per brevità denominato INAIL, rappresentato dal suo Commissario Starodinario, Avv. Prof. Vincenzo Mungasi, nato a Crotone il 21 aprile 1934

VISTA

- La L. 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- la L. 07.08.1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la L. 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: L.11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; DPR 25.1.2000 n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000 n. 145; D. Lgs. 494/96; D. Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;
- la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi, in particolare L. 25.01.94 n. 82, L. 23.12.94 n.724, decreto n.274 del 7.7.97, D. Lgs. n.358/92, D. Lgs. 157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n. 2795,

PREMESSO CHE

- l'art. 2, co. 2, della L.22.11.2002 n. 266 stabilisce che INPS ed INAIL stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC);
- gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione ritengono che l'istituzione del DURC recepisca i bisogni e le aspettative dell'utenza sul versante della semplificazione degli adempimenti amministrativi e della maggiore efficienza del servizio reso dalle strutture pubbliche mediante il recupero e l'ottimizzazione delle risorse interne;
- gli stessi Enti di cui sopra considerano le attività, le procedure e l'organizzazione necessarie per il rilascio del DURC anche utili strumenti per l'osservazione delle dinamiche del lavoro, eventualmente fruibili anche da altre Amministrazioni, per creare un canale velocizzato diretto allo scambio di informazioni e rispondere alla necessità di nuove forme strutturali utili alla vigilanza integrata, alla lotta al sommerso e alla definizione di una mappa dei rischi a fini prevenzionali;
- si crea, indirettamente, certezza circa la regolarità delle imprese affidatarie di appalti pubblici per una maggiore garanzia del corretto svolgimento degli stessi;
- la gestione del DURC consente un monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di una banca dati degli appalti utile per la limitazione delle ipotesi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;
- al fine di incrementare l'attività di interscambio, unificando il processo di raccolta dei dati e delle informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione, quale esemplificazione sperimentale della cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito del modello di e-government ed e-procurement, gli enti sottoscrittori per avviare in produzione le applicazioni sviluppate utilizzeranno la struttura INAIL già predisposta per ospitare i servizi di Portale;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

In adempimento a quanto previsto nell'art. 2, co. 2, della legge 266/2002 INPS ed INAIL adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS ed INAIL.

Art. 2 Soggetti abilitati alla richiesta

Ferma restando l'operatività di altre norme in tema di appalti pubblici non

in contrasto con l'art. 2 della legge 266/2002, le imprese, anche attraverso i consulenti
del lavoro e le associazioni di categoria appositamente munite di delega, potranno richiedere il DURC ad INPS e/o INAIL.
Lo stesso documento potrà essere richiesto ai due Istituti dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pubblica e dalle SOA.

Art. 3 Momenti di richiesta del DURC

Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva potrà essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.

Art. 4 Come e dove richiedere il DURC

I soggetti di cui all'art. 2 forniti di codice di riconoscimento potranno richiedere on-line il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Sarà, comunque, possibile richiedere lo stesso documento presso ogni sportello al pubblico di INPS ed INAIL.

Art. 5 Rilascio del DURC

L'Ente presso il quale verrà richiesto il DURC è deputato a raccogliere, anche dall'altro Ente, i dati utili per la certificazione unica. A tal fine le richieste pervenute ad un Ente verranno inoltrate all'altro per consentire le verifiche di propria competenza.
Gli Enti dovranno fornire le notizie necessarie per la compilazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei termini e con le modalità descritte nella nota tecnica di successiva emanazione, al fine di rispettare il termine di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio dello stesso documento.
Lo stesso Ente al quale è stato richiesto il DURC, provvederà all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando quanto acquisito dall'altro Ente e alla sua trasmissione al richiedente.

Art. 6 Responsabilità

Il funzionario responsabile dell'unità organizzativa presso la quale viene richiesto il DURC è responsabile dell'iter procedimentale mentre resta a carico dei funzionari dei rispettivi Enti, secondo i modelli organizzativi interni, la responsabilità della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni che confermano o non confermano la regolarità contributiva dell'impresa.

Art. 7 Modulistica

Per assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, gli Enti firmatari della

presente convenzione metteranno a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica allegata alla presente convenzione reperibile anche on-line.

Art. 8 Pubblicizzazione del DURC

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alle Associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli Organi di informazione.

Art. 9 Costituzione Comitato Tecnico

Viene costituito un Comitato Tecnico paritetico che sarà responsabile delle procedure finalizzate a:
- acquisire dati;
- gestire la fase applicativa on-line;
- gestire lo smistamento delle richieste;
- gestire le funzioni automatiche di agenda;
- gestire la trasmissione del DURC al richiedente e all'altro Ente;
- gestire l'utilizzo dei dati da parte degli Enti interessati.

Art. 10 Partecipazione alla convenzione di altri soggetti

Altri soggetti pubblici e/o privati, legittimati secondo la vigente normativa, dotati delle potenzialità tecnico-organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, potranno aderire alla stessa secondo le modalità e i costi da definire in appositi accordi.

Art. 11 Trattamento dati personali

Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Cureranno, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art.

19 legge n. 675/'96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 12 Costi ed oneri

In relazione a quanto indicato in premessa, all'atto del primo rilascio, gli Enti svolgono le attività di seguito riportate:
INAIL
- fornisce l'applicazione informatica per il documento unico di regolarità contributiva con le funzionalità previste, nonché gli ambienti di produzione e gestione;
- provvede alla gestione in esercizio delle applicazioni sviluppate assicurandone il corretto funzionamento nei propri ambienti di produzione e gestione;

INPS

- fornisce ed integra le componenti software necessarie al colloquio del proprio sistema informativo con l'applicazione informatica per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva;
- provvede alla gestione in esercizio delle applicazioni sviluppate assicurandone il corretto funzionamento nei propri ambienti di produzione e gestione;

INPS e INAIL

Successivamente al primo rilascio, per il tramite del Comitato tecnico di cui all'art.9, congiuntamente:
· coordinano tutte le attività tecniche connesse al servizio per conto delle rispettive amministrazioni;
· pianificano le attività di implementazione di nuove funzionalità;
· realizzano l'analisi funzionale di tutte le attività che ne derivano nell'ottica della cooperazione applicativa, redigendo la relativa documentazione;
· realizzano gli studi di fattibilità e le relative analisi tecnologiche di tutte le attività derivanti dalle analisi funzionali realizzate;
· provvedono - ciascuno per le parti di propria competenza - all'organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi (call center applicativo, assistenza all'utenza, formazione, etc);
· sviluppano le applicazioni necessarie per la fruizione delle nuove funzionalità, con riferimento alla capacità della infrastruttura tecnologica dell'INAIL;

· provvedono all'attività di manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva, successiva al rilascio in esercizio delle applicazioni.
I costi relativi alla gestione della procedura, sostenuti da entrambi gli Enti saranno ripartiti in parti uguali. Per la determinazione della spesa relativa alla manutenzione e nuovi sviluppi software, stimati complessivamente nel 40% annuo dei 2140 Punti Funzione della procedura realizzata, si fa riferimento al contratto di manutenzione evolutiva e correttiva software in essere all'INAIL (validità 2003/2006) secondo le tariffe stabilite per "Punto Funzione" a seguito procedura di gara al ribasso con RTI e pari a € 180,00 più IVA, su valutazioni di congruità formulate dal CNIPA per € 370,00.
Per la determinazione della spesa relativa alla gestione in produzione della procedura si fa riferimento al contratto di "hosting e mirroring", attualmente in essere tra l'INAIL e l'EDS, salvo revisione alla sua scadenza, valutato mensilmente secondo la formula tipica di tali contratti e pari € 640,00 più IVA per il primo mese di esercizio, importo variabile in base all'incremento dei dati da gestire.
Il tutto a seguito di opportuna fatturazione.

Art. 13 Disposizioni attuative

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a redigere una circolare contenente le modalità che dovranno essere seguite per l'applicazione della Convenzione.

Art. 14 Decorrenza

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Commissario Straordinario INPS
Avv. Gian Paolo Sassi

Il Commissario Straordinario INAIL
Avv. Prof. Vincenzo Mungari

AVVISO COMUNE

Roma, addì 16 dicembre 2003

In riferimento al tavolo attivato dal Ministero del lavoro e dal Comitato per l'emersione del lavoro non regolare (PCM),
tra

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ANCE	Giampiero Astegiano	
ANAEPA CGIA,	Bruno Gobbi	
ANSE ASSOEDILI CNA,	Roberto Giorgini	
FIAE CASARTIGIANI,	Paolo Melfa	
CLAAI,	Rocco Maurelli	
ANCPL LEGA,	Renato Verri	
FEDERLAVORO CONFCOOPE-RATIVE,	Mario Troisi	
AICPL AGCI	Filippo Turi	
ANIEM CONFAPI	Alessandro D'Ambrosi	
FENEAL UIL,	Francesco Marabottini	
FILCA CISL,	Domenico Pesenti	
FILLEA CGIL	Francesco Mantini	

è stato definito il seguente "avviso comune" in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia.

Le parti, a seguito di quanto rilevato nel tavolo nazionale sul lavoro sommerso nel settore delle costruzioni attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con-

cordano sulla necessità di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro.
Le parti si impegnano a perseguire tale obiettivo nel riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli all'interno del mercato di riferimento e ritengono che le seguenti proposte debbano essere recepite dal Governo per i necessari interventi di natura legislativa.
Le parti concordano che la specificità di settore richiede interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali, in stretta connessione con le doverose tutele per i lavoratori dell'edilizia.
Le parti concordano altresì che gli interventi per la regolarità delle imprese di settore e per la sicurezza del lavoro edile non possono prescindere dal ruolo affidato dalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro di riferimento agli enti bilaterali che, pertanto, assumono un'importanza strategica per gli obiettivi propri del presente avviso comune.
Le parti convengono quindi di istituire un Comitato della bilateralità con lo scopo di rendere omogenee le regole cui debbono essere informati gli Organismi bilaterali di settore, in particolare per quanto attiene i criteri e i contenuti relativi all'emissione della certificazione di regolarità contributiva. Il Comitato per la bilateralità ha il compito di vigilare attivamente sulla corretta applicazione delle norme definite tra le parti.
Le parti, inoltre, con il suddetto avviso comune intendono porre in essere anche le azioni preliminari per portare a totale compimento gli specifici impegni di natura contrattuale assunti con gli Accordi del 29 gennaio 2002, del 4 febbraio 2002, del 18 febbraio 2002, del 24 aprile 2002.
Le parti convengono anche che alcune delle proposte contenute nel presente avviso comune concorrono alla effettiva realizzazione di importanti misure, pure di contrasto del lavoro irregolare in edilizia, contenute nella recente riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003, con riferimento all'art. 86 comma 10 B Bis e B Ter.
Le parti si danno inoltre atto che il persistere di una grave sperequazione tra il settore delle costruzioni e il settore manifatturiero e, in particolare, del peso degli oneri sociali, costituisce una delle cause del fenomeno del lavoro sommerso e impone interventi per la riduzione di tale costo in edilizia.
Le parti, per dotare il settore di efficaci strumenti di lotta all'evasione fiscale e contributiva, concordano sulla necessità di istituire un sistema di regole per l'accesso al settore tramite percorsi formativi obbligatori.
Tutto ciò premesso, le parti propongono l'adozione dei seguenti provvedimenti.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Stipula della Convenzione tra INPS, INAIL e parti sociali per l'istituzione, presso ogni provincia, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti, pertanto, la regolarità delle imprese non solo nei confronti degli Istituti ma anche per quanto attiene la Cassa Edile. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le Casse Edili operanti nei diversi livelli territoriali.
Il DURC, da intendersi anche quale misura di snellimento e semplificazione in materia di adempimenti per le imprese, deve essere istituito in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 per gli appalti pubblici nonché, per i lavori privati dell'edilizia, dalla norma contenuta nell'art. 86, comma 10 del citato decreto legislativo n. 276 che introduce, anche per questo ambito, l'obbligo di certificare la regolarità contributiva.
Le parti concordano sulla opportunità che il Ministero del Lavoro, con circolare interpretativa delle norme di cui all'art. 86 comma 10 del citato decreto, dia istruzioni nel senso che, in assenza di certificazione della regolarità contributiva, non è possibile procedere all'inizio dei lavori in quanto è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire e DIA).

AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 41%

Strutturalità dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni che prevede la detrazione del 41% per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione - ai sensi della L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. a), b), c), d) e successive modifiche - dei fabbricati a destinazione abitativa, limitando tale beneficio solo alle imprese iscritte e in regola con gli obblighi previdenziali, di legge e contrattuali, comprese le Casse Edili. Impegno ad effettuare le azioni necessarie per la modifica della direttiva comunitaria che permetta il mantenimento dell'aliquota IVA al 10% anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA DELL'11,50%

Strutturalità dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 29 della legge n. 341/95, pari all'11,50%, rivolta alle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile e che versano i contributi sull'orario di lavoro contrattuale, eliminando al contempo la previsione per ogni anno dell'emanazione del decreto interministeriale di determinazione della misura dell'agevolazione stessa.

DECONTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI

Decontribuzione dei trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, che da una parte riduce il costo del lavoro e dall'altra provoca effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.

La disposizione legislativa infatti deve prevedere che:

- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Riduzione del contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai dall'attuale 5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell'industria (1,90% - 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo.
Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.

COMUNICAZIONE DELL'ASSUNZIONE

Il termine entro il quale effettuare le prescritte comunicazioni di cui all'art. 9bis della legge n. 608/96 e successive modificazioni deve essere fissato in data antecedente l'assunzione del singolo lavoratore.

SICUREZZA SUL LAVORO

Sulla base del principio di autoregolamentazione e di autocontrollo del settore attraverso i propri enti paritetici prevedere, nell'ambito della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, agevolazioni per le imprese che dimostrino di operare per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite corsi di formazione, utilizzando gli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzio-

ne infortuni, l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
In particolare, riconoscimento delle funzioni di informazione e formazione - di cui al decreto legislativo n. 626/94 - e di quelle contrattualmente affidate ai suddetti Comitati.
I provvedimenti legislativi in tal senso e le pattuizioni delle parti sociali circa le modalità dell'assistenza e consulenza tecnica dovranno comportare una programmazione degli interventi ispettivi con priorità nei confronti delle imprese non iscritte alla Cassa Edile o a cui la Cassa Edile non rilasci il documento unico di regolarità contributiva per accertate irregolarità delle imprese stesse.
Le parti si riservano di concordare in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro disposizioni tese a introdurre sistemi di riconoscimento dei lavoratori, anche attraverso l'obbligo per gli stessi di possedere copia della dichiarazione di assunzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002.

NOTA

Con la definizione di Cassa Edile si intendono tutti gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative firmatarie di c.c.n.l. e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative firmatarie di c.c.n.l..
Le parti ritengono che il Ministero debba definire una proposta organica su tempi e modalità di attuazione dei punti del presente Avviso Comune prima della sua sottoscrizione.
Le parti concordano affinchè il Tavolo che ha dato luogo alla sottoscrizione del presente Avviso Comune sia presieduto dal Ministero del Lavoro con la presenza del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare e sia composto da:
• INAIL

CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l' 11 dicembre 1952

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore, 6 (codice fiscale 01165400589), di seguito per brevità denominato INAIL, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Prof. Vincenzo Mungari, nato a Crotone il 21 aprile 1934

e

ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATEVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

visto

la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;

- la Legge 07.08.1990,n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000, n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;
- la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi, in particolare Legge 25.01.94 n. 82, Legge 23.12.94 n.724, Decreto n. 274 del 7.7.97, D.Lgs. n.358/92,D.Lgs. 157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n.27/95;
- il D.Lgs 10/09/2003, n.276;
- la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione;
- l'Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;

in attuazione

- dell'art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva negli appalti pubblici;

- dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 che istituisce il documento unico di regolarità contributiva nei lavori privati;
- dell'Avviso Comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003 da tutte le parti sociali firmatarie della presente convenzione che obbliga alla stipula della convenzione INPS, INAIL e le parti sociali ai fini del rilascio presso ogni provincia del documento unico di regolarità contributiva che attesti la regolarità delle imprese nei confronti degli Istituti e della Cassa Edile. Tale documento, in base allo stesso Avviso Comune che recepisce il dettato della normativa predetta, dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le casse edili operanti nei diversi livelli territoriali costituite dalle parti firmatarie dell'Avviso Comune.

concordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Con riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che privati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile, dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

Art. 2 Soggetti abilitati alla richiesta

Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa Edile.
Nel caso di richiesta della certificazione presentata all'INPS o all'INAIL, i predetti Istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa Edile competente per territorio.
Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pubblica e dalle Società organismi di attestazione (SOA).

Art. 3 Modalità di richiesta del DURC

Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.
Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensi della vigente nor-

mativa, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA).
I soggetti di cui al terzo capoverso dell'art. 2, forniti di codice di riconoscimento, devono richiedere per via telematica (on-line) il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Gli altri soggetti indicati all'articolo 2 richiedono lo stesso documento in via telematica ovvero presso ogni sportello costituito appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on line realizzate a tal fine.

Art. 4 Rilascio del DURC

La Cassa Edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri Istituti, i dati utili per la certificazione unica. A tal fine le richieste pervenute alla Cassa Edile sono in pari data inoltrate all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza.
Gli Istituti devono fornire le notizie necessarie per la compilazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio del documento stesso.
La Cassa Edile provvede all'emissione e alla trasmissione al richiedente del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi Istituti.
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ove gli Istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato cause di sospensione, la Cassa Edile emette il DURC.

Art. 5 Requisiti per il rilascio del DURC

L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione dell'opera.
La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.

1. La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e

degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'Impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e dì aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.

2. L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione.

3. Condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto 4, è che la stessa dichiari nella denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.

4. Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.
A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

5. Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con l'accordo del 18 dicembre 1998.

Art. 6 Pubblicizzazione del DURC

Le parti firmatarie della presente Convenzione si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alle Associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli Organi di informazione.

Art. 7 Costituzione Comitato Tecnico

Viene costituito un Comitato Tecnico, composto da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse Edili costituite dalle parti sottoscriventi la presente convenzione. Il Comitato Tecnico è responsabile della gestione delle procedure relative a:
- Acquisizione dati;
- Gestione della fase applicativa on-line;
- Gestione dello smistamento delle richieste;
- Gestione delle funzioni automatiche di agenda;
- Gestione della trasmissione del DIJRC al richiedente;
- Gestione dell'utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.

Art. 8 Modulistica

Per assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante le Casse Edili, mettono a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

Art. 9 Trattamento dati personali

Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi (art. 8, 5 comma, e art. 19 Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 10 Costi ed oneri

Le parti firmatarie della presente Convenzione provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all'applicazione informatica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.

Art. 11 Decorrenza

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

Roma, 15 aprile 2004

LETTERA CIRCOLARE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ATTIVITA' ISPETTIVA

Prot. n. 848

Roma, 14 luglio 2004

All'
ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani

ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

Loro sedi

Oggetto: Certificazione di regolarità contributiva - **art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003** - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 - nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004.

Con la nota di cui in oggetto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili solleva la problematica concernente la corretta interpretazione dell'articolo 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 (rilascio del *Documento Unico dì Regolarità Contributiva*), in riferimento all'orientamento assunto da alcune amministrazioni che, nelle more della piena operatività della procedura di rilascio del DURC, sembrano consentire la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati.
Alla luce dei principi ispiratori della disposizione normativa che introduce tale forma di certificazione unica, non si ritiene di poter condividere l'orientamento volto a ritenere fungibile l'attestazione proveniente dagli Istituti e dalle Casse Edili con la mera autodichiarazione del titolare dell'impresa interessata. **Da un lato infatti l'autocertificazione vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva** è volto e, dall'altro, non è in linea con l'obiettivo proprio della disposizione di cui all'articolo 86, comma 10, consistente nell'unificazione della procedura di attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese edili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano impegnate nello svolgimento di lavori

pubblici ovvero privati.
Nell'ambito dei lavori pubblici, infatti, non è possibile ricorrere all'autocertificazione operando semmai e solo con riferimento alla certificazione INPS ed INAIL l'istituto del silenzio-assenso ed essendo comunque necessaria la esplicita attestazione di regolarità rilasciata dalle Casse Edili.
Peraltro, il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 non appare del tutto conferente alla fattispecie in esame in quanto lo stesso sembra consentire (icn. p)) l'autocertificazione del versamento di somme di denaro a titolo contributivo, con l'indicazione del relativo ammontare, ma ciò non implica che tale versamento corrisponda al reale ammontare del dovuto e quindi alla "regolarità contributiva".
Ciò in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.
Con l'occasione, infine, si ritiene utile precisare che l'unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati. Infatti di dettato di cui all'articolo 86, comma 10 del D.Lgs. n. 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell'ambito di tale nozione, evidentemente, non rientrano ì soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.

IL DIRIGENTE

Addì 24 novembre 2004, Roma

tra

ANCE, Associazione nazionale costruttori edili

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL

si conviene quanto segue

1. In attuazione di quanto previsto dall'allegato 26 all'accordo nazionale del 20 maggio 2004 e dall'allegato E all'accordo nazionale 1° ottobre 2004, le Casse Edili sono obbligate ad inviare alla CNCE, secondo i tempi, le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dalla Commissione stessa, tutte le infoimazioni necessarie ad alimentare la Banca dati nazionale delle imprese irregolari.

2. L'invio telematico delle denunce mensili deve essere effettuato attraverso il Modulo Unico Telematico (MUT) che verrà predisposto dalla CNCE alla quale è demandato di programmare il coordinamento della progressiva adesione delle Casse che dovrà essere completata entro il 30 settembre 2005

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANAEPA-CONFARTIGIANATO

ANSE-ASSOEDILI/CNA

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

ANCE	ANAEPA CGIA	ANCPL-LEGA	ANIEM-CONFAPI	FENEAL-UIL
	ANSE ASSOEDTLI CNA	FEDERLAVORO COOPERATIVE		FILCA-CISL
	FIAE-CASARTIGIANI	AGCI PRODUZIONE E LAVORO		FILLEA-CGIL
	CLAAI			

Il Comitato per la bilateralità di cui alla Convenzione 15 aprile 2004 si insedia a decorrere dalla data odierna.

Il Comitato assume i poteri di gestione, indirizzo e di controllo della Banca dati nazionale di cui all'articolo 5 della Convenzione citata.

Il Comitato definirà le regole, i criteri e le modalità attraverso cui le Casse Edili rilasceranno il Documento unico di regolarità contributiva.

Roma, 1° marzo 2005

ANCE _____

ANAEPA CGIA _____

ANSE ASSOEDILI CNA _____

FIAE-CASARTIGIANI _____

CLAAI _____

ANCPL-LEGA _____

FEDERLAVORO COOPERATIVE _____

AGCI PRODUZIONE E LAVORO _____

ANIEM-CONFAPI _____

FENEAL-UIL _____

FILCA-CISL _____

FILLEA-CGIL _____

ANCE	ANAEPA CGIA	ANCPL-LEGA	ANIEM-CONFAPI	FENEAL-UIL
	ANSE ASSOEDTLI CNA	FEDERLAVORO COOPERATIVE		FILCA-CISL
	FIAE-CASARTIGIANI	AGCI PRODUZIONE E LAVORO		FILLEA-CGIL
	CLAAI			

DELIBERAZIONE N. 2

Il Comitato per la bilateralità ai fini della gestione, dell'indirizzo e del controllo della Banca dati di cui all'art. 5 della Convenzione 15 aprile 2004, ritiene unanimemente di utilizzare la struttura messa a disposizione dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), alla quale saranno fornite le necessarie istruzioni.

Il Comitato si impegna a comunicare le modalità attuative della predetta Banca dati al complesso sistema delle Casse Edili.

Roma, 17 marzo 2005

ANCE

ANAEPA CGIA

ANSE ASSOEDILI CNA

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

ANCPL-LEGA

FEDERLAVORO COOPERATIVE

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

ANIEM-CONFAPI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

ANCE	ANAEPA CGIA	ANCPL-LEGA	ANIEM-CONFAPI	FENEAL-UIL
	ANSE ASSOEDTLI CNA	FEDERLAVORO COOPERATIVE		FILCA-CISL
	FIAE-CASARTIGIANI	AGCI PRODUZIONE E LAVORO		FILLEA-CGIL
	CLAAI			

DELIBERAZIONE N. 3

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La Cassa Edile è tenuta all'emissione del DURC qualora si verifichino le seguenti condizioni.

1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolaiità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

   La Cassa Edile emette il DURC a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Banca dati nazionale delle imprese irregolari che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

   La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla predetta Banca dati l'elenco delle imprese non in regola.

   Alla Banca dati è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in regola. Le procedure informatiche dovranno consentire l'immediata verifica della regolarità delle imprese.

2. L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.

3. Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d'assenza) - non inferiore a quello contrattuale.

4. La certificazione di regolarità contributiva per l'esecuzione di un'opera pubblica è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando

per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l'imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).

5. La responsabilità nel rilascio del DURC si attua attraverso la seguente procedura:
   a. l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
   b. il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma il DURC.
6. La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
7. Sono competenti a rilasciate la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili costituite dalle parti firmatarie l'Avviso Comune 16/12/2003 e della conseguente Convenzione del 15 aprile 2004.
8. Il DURC ha validità trimestrale.
9. Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell'ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruite in variante. Per le imprese di nuova costituzione, è sufficiente la presentazione della denuncia di iscrizione alla Cassa Edile, oltre a quella noi confronti dell'Inps e dell'Inail.

Roma, 30 marzo 2005

ANCE _____

ANAEPA CGIA _____

ANSE ASSOEDILI CNA _____

FIAE-CASARTIGIANI _____

CLAAI _____

ANCPL-LEGA _____

FEDERLAVORO COOPERATIVE _____

AGCI PRODUZIONE E LAVORO _____

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
NOTA DEL 12 LUGLIO 2005, N. 230: APPROVAZIONE CIRCOLARE COMUNE INPS - INAIL - CASSE EDILI
RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA

Quadro Normativo:
- Decreto Legislativo n. 276/2003;
- Legge n. 266/2002;
- Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003.

1. PREMESSA

La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
Il DURC rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.

A) Oggetto

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto [1], ma anche gli appalti di servizi e forniture [2].
La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all'edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC

Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA [3].

C) Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

I) Appalti pubblici:

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi [4].
Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
- per la verifica della dichiarazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e il pagamento del saldo finale.

L'adempimento previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.
II) Lavori privati in edilizia: prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.
III) Attestazione SOA: prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITA'

A) Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".
In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:
I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- che non esistano inadempienze in atto;

- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L'impresa è altresì regolare quando:

- vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi,dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L'impresa è altresì da intendersi regolare quando:

- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative

(es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 1965. n. 1124);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
· condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di

assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.

B) Subappalto

Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e special qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti [5].

Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) non ché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica [6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le

Casse Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la man-

canza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio

La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. "modalità di rilascio").
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) [7].
Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

D) Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

5. PRECISAZIONI

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.

L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l'INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

---

[1] Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
[2] Decreti Legislativi n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi.
[3] Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art. 8, comma 3, Legge n. 109/1994).
[4] Art. 46, comma 1, lettera p) e art. 77-bis del d.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 3/2003.
[5] Autorizzazione al subappalto ex art. 18 Legge n. 55/1990.
[6] In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico".
[7] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

CIRCOLARE N. 38

Roma, 25 luglio 2005

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Nucleo di valutazione e controllo strategico
Comitati consultivi provinciali

OGGETTO

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili.
Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.

QUADRO NORMATIVO

- Decreto Legislativo n. 276/2003;
- Legge n. 266/2002;
- Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003.

1. PREMESSA

La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni ai fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
Il DURC rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.

A) Oggetto

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto[1], ma anche gli appalti di servizi e forniture[2]. La sfera di operatività è altresì

ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all'edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC

Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA[3].

C) Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

I) Appalti pubblici:

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi[4]. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:

- per la verifica della dichiarazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e il pagamento del saldo finale.

L'adempimento previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991

---

1 Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2 Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi.
3 Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).
4 Art. 46, comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n.3/2003.

n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.

II) Lavori privati in edilizia:

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

III) Attestazione SOA:

- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITÀ

A) Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque,

periodici;
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- che non esistano inadempienze in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L'impresa è altresì regolare quando:
- vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;

- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L'impresa è altresì da intendersi regolare quando:

- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la mede-

sima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;

- l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.

B) Subappalto

Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti[5].
Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

5 Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990.

4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica[6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della dele-

6 In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico".

ga e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta. Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informa-

zioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori - cfr. "modalità di rilascio").
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della veri-

fica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)[7].
Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

D) Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

5. PRECISAZIONI

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, siaaccedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo

7 Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta.

le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l'INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Maurizio CASTRO

INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Roma, 26 Luglio 2005

Circolare n. 92

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici
dei Rami professionali
Al Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri
del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all'esercizio
del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni
e casse
Al Presidente della Commissione
centrale per l'accertamento

e la riscossione dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

SOMMARIO:

- Decreto Legislativo n. 276/2003;
- Legge n. 266/2002;
- Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;**
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica **n. 34/2000** e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica **n. 445/2000** e successive
- modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo **n. 196/2003**.

1. PREMESSA

La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
Il DURC rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti,

anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inali e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inali e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.

A) Oggetto

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto[1], ma anche gli appalti di servizi e forniture[2]. La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione. Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all'edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC

Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (ed. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA[3].

---

1 Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2 Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi.
3 Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).

C) Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

I) Appalti pubblici:

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi[4]. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:

- per la verifica della dichiarazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e del pagamento del saldo finale.

L'adempimento previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste. Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.

II) Lavori privati in edilizia:

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

III) Attestazione SOA:

- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITÀ

A) Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

---

4 Art. 46, comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n.3/2003.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica dell'autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate". In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

* che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
* che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
* che non esistano inadempienze in atto;
* che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L'impresa è altresì regolare quando:

* vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
* vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
* sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
* vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

* in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controver-

se o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;

* in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L'impresa è altresì da intendersi regolare quando:

- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;

- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalia Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più asso-

ciazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.

B) Subappalto

Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti[5].
Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica[6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

---

5 Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990.
6 In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalie imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico".

- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati, della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta. Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e

rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al

"netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori - cfr. "modalità di rilascio").
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)[7].
Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

D) Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

5. PRECISAZIONI

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successiva-

7 Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta.

mente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l'INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

Il Direttore Generale
Crecco

INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Roma, 28 Settembre 2005

Circolare n. 106

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici
dei Rami professionali
Al Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri
del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all'esercizio
del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni
e casse
Al Presidente della Commissione

centrale per l'accertamento
e la riscossione dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Rateazioni contributive e riduzione delle sanzioni civili. Modifiche alla competenza decisionale approvate in via sperimentale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 340 del 21.9.2005.**

SOMMARIO:
1) Premessa
2) Competenza dei direttori delle sedi provinciali e subprovinciali
3) Competenza dei direttori delle sedi regionali
4) Competenza del direttore Centrale Entrate Contributive
5) Modifiche procedurali
6) Regime transitorio

1) PREMESSA

Le disposizioni in materia di rateazioni contributive e di riduzione delle sanzioni civili sono contenute nelle circolari n. 192 del 29.10.1999, n.161 del 26.9.2000, n. 129 del 4.7.2002, n. 74 del 5.5.2004, n. 169 del 21.12.2004 e n. 81 del 23.6.2005. In particolare con delibera ti. 471 del 12 ottobre 1999 era stata demandata ai Direttori Regionali, senza limiti di importo, la competenza a decidere sia sulle domande di rateazione sia sulle domande di riduzione delle sanzioni civili.
Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha adottato la deliberazione n. 340 del 21.9.2005, in corso di formalizzazione, modificando l'attribuzione del potere decisionale in materia di rateazione dei debiti contributivi e di riduzione delle sanzioni civili, attribuendo lo stesso secondo logiche di competenza per importi e per livelli decisionali.
Le disposizioni contenute nella deliberazione in argomento hanno carattere assolutamente **sperimentale**, per la durata di sei mesi.
La decisione di modificare le modalità di gestione e le competenze in materia decisionale sulle domande di rateazione e di riduzione delle sanzioni

civili nasce dall'esigenza, fortemente avvertita dall'Istituto, di ridurre i tempi necessari per l'adozione del provvedimento di accoglimento o di reiezione, nell'ottica e nella prospettiva della pièna attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 15.3.2005 in materia di lavoro in **"tempo reale"**.

Il provvedimento sulla domanda di rateazione deve essere adottato dai Direttori Provinciali nel termine di **quindici giorni** dalla data di presentazione della domanda stessa; nel caso in cui la domanda debba essere trasmessa alla Sede Regionale ovvero alla Sede Centrale gli adempimenti istruttori e la relativa trasmissione devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla domanda. Il provvedimento da parte del Direttore Regionale ovvero del Direttore Centrale Entrate Contributive deve essere adottato entro **quindici giorni** dagli adempimenti istruttori.

Tale impostazione consentirà, altresì, di fornire un servizio in termini di efficienza ed efficacia nei confronti delle aziende e dei contribuenti interessati a regolarizzare la propria posizione debitoria, con il rilascio, contestuale alla presentazione della domanda corredata dal versamento del primo acconto, di un **piano di ammortamento provvisorio.**

Il potere decisionale demandato direttamente ai Direttori Provinciali e sub provinciali (per importi non eccedenti €. 500.000,00), consente di rafforzare il dialogo diretto con le aziende e i contribuenti sul territorio. In particolare le aziende e i lavoratori autonomi avvertono la necessità di una definizione in tempi rapidi delle pendenze contributive anche al fine di ottenere certezza sulla **regolarità contributiva**, indispensabile per l'esercizio ordinario dell'attività lavorativa.

Gli importi da prendere in considerazione per individuare le competenze in materia decisionale, sono da considerare in termini di **soli contributi omessi o evasi**, quindi al netto delle somme aggiuntive.

Quanto alle modalità operative di gestione **restano invariate** le disposizioni impartite con le circolari in premessa, ferme restando le implementazioni da apportare per l'adeguamento delle stesse al nuovo disposto normativo.

Pertanto nulla è innovato con riferimento agli aspetti normativi regolanti l'iter gestionale, in particolare per quanto attiene:

- **le garanzie richieste a fronte della sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo;**
- la competenza della sede che riceve la domanda di rateazione, nei casi di aziende con più posizioni sul territorio nazionale;
- l'obbligo della trattazione dell'intera posizione aziendale, nella sua tota-

lità, ricomprendendo l'intero monte debiti in capo allo stesso soggetto richiedente.

2) COMPETENZA DEI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

La delibera ha demandato ai Direttori Provinciali e subprovinciali dell'Istituto il potere di:

- decidere le rateazioni **fino a 24 rate** dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, nel limite d'importo di Euro fino a 500.000,00;
- decidere le rateazioni **fino a 60 rate dei debiti contributivi iscritti a ruolo**, nel limite d'importo di Euro fino a 500.000,00;
- decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per debiti contributivi non superiori all'importo di Euro fino a 500.000,00;
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite d'importo di Euro fino a 500.000,00;
- dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'estensione della dilazione a 36 rate;

3) COMPETENZA DEI DIRETTORI REGIONALI

È demandato ai Direttori delle Sedi Regionali dell'Istituto il potere di:

- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, nel limite d'importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
- decidere le rateazioni fino a 60 rate dei debiti contributivi iscritti a ruolo, nel limite d'importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
- decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per debiti contributivi nel limite d'importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, c. 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite d'importo di Euro

superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;

4) COMPETENZA DEL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

È demandato al Direttore Centrale delle Entrate Contributive, quale momento di coordinamento centrale per situazioni di gravi crisi aziendali, nel caso di debiti contributivi superiori all'importo di Euro 1.000.000,00, il potere di:

- decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti non iscritti a ruolo, ovvero di 60 rate per i crediti iscritti a ruolo;
- decidere le domande di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, c. 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

5) MODIFICHE PROCEDURALI

L'iter procedurale viene modificato, con l'introduzione di una fase provvisoria demandata alla competenza dell'unità di processo interessata, articolata secondo le seguenti modalità:

- il soggetto richiedente formula la richiesta di rateazione con contestuale versamento del dodicesimo del debito contributivo ed eventualmente dell'ammontare delle ritenute effettuate ai lavoratori e non versate;
- l'unità di processo verifica in tempo reale il rispetto delle condizioni previste per l'accoglimento, ovvero per l'istruttoria della domanda e rilascia, sempre in tempo reale, un piano di ammortamento provvisorio sulla base del quale il soggetto contribuente effettuerà gli eventuali versamenti mensili;
- i Direttori Provinciali o subprovinciali, i Direttori Regionali, il Direttore Centrale Entrate Contributive entro i previsti quindici giorni, procederanno all'accoglimento o alla reiezione, confermando o, eventualmente, modificando il piano di ammortamento già consegnato.

Sono confermati, per la decisione delle domande di rateazione, i criteri contenuti nella delibera n. 356 dell'11 marzo 1997 come modificata dalla delibera n. 165 del 25 maggio 1999. Pertanto, sono suscettibili di accoglimento

le domande per le quali:
- risultino versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
- sia versato, al momento della domanda, almeno un dodicesimo del debito contributivo, al netto delle quote dei lavoratori, salvo che con provvedimento motivato, qualora la situazione si presenti particolarmente delicata per i suoi riflessi di carattere economico e sociale o per la singolarità delle cause che hanno determinato l'indebitamento, venga concesso l'esonero dal versamento del dodicesimo;
- il debito non sia maturato nel corso di una precedente rateazione: in tal caso l'accoglimento è condizionato alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa;
- siano versati i contributi correnti.

La rateazione di pagamento dovrà essere revocata qualora il debitore ometta il pagamento delle rate mensili o non versi regolarmente i contributi correnti. Nel caso in cui il debitore, pur sospendendo il versamento dei contributi correnti, continui a pagare le rate della dilazione in corso, sarà valutata dal Direttore della Sede l'opportunità di lasciare o meno in essere detta rateazione.

6) REGIME TRANSITORIO

Le domande di rateazione trasmesse alle sedi regionali alla data del 21 settembre u.s., devono essere deliberate da queste ultime entro quindici giorni dalla data della presente circolare.
Le domande giacenti presso le sedi provinciali o subprovinciali, presentate prima della data del 21 settembre, e non ancora trasmesse alla sede Regionale, devono essere definite ovvero istruite e trasmesse alla Sede Regionale o alla Sede Centrale sempre entro quindici giorni dalla data della presente circolare.
Con successive circolari saranno comunicate le variazioni ai programmi di gestione in uso per la gestione delle domande di rateazione attualmente in trattazione presso le sedi.

* * *

Al fine di poter ottemperare alla prevista informativa da fornire al Consiglio di Amministrazione, i Direttori Regionali sono interessati a trasmettere alla

Direzione Centrale Entrate Contributive un report mensile relativo all'attività svolta dalle Sedi di competenza nonché dalla stessa Direzione Regionale, fornendo dati statistici aggregati per attività economica e consistenza del credito, per le domande di rateazione decise a livello periferico e regionale.
In tale report dovranno essere evidenziate eventuali criticità sotto l'aspetto operativo e procedurale.

IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO

ANCE	ANAEPA CGIA	ANCPL-LEGA	ANIEM-CONFAPI	FENEAL-UIL
	ANSE ASSOEDTLI CNA	FEDERLAVORO COOPERATIVE		FILCA-CISL
	FIAE-CASARTIGIANI	AGCI PRODUZIONE E LAVORO		FILLEA-CGIL
	CLAAI			

DELIBERAZIONE N. 4

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa;
2. il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento;
3. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2, determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso;
4. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'armo nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva;
5. la denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva;
6. la sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
7. è prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
   a) la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
   b) l'impresa presti idonee garanzie;
   c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per' il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
   d) sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello individuato al punto 4);
   e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correttezza

nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.

f) il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Roma 14 ottobre 2005

ANIEM-CONFAPI _____

FENEAL-UIL _____

FILCA-CISL _____

FILLEA-CGIL _____

ANCE	ANAEPA CGIA	ANCPL-LEGA	ANIEM-CONFAPI	FENEAL-UIL
	ANSE ASSOEDTLI CNA	FEDERLAVORO COOPERATIVE		FILCA-CISL
	FIAE-CASARTIGIANI	AGCI PRODUZIONE E LAVORO		FILLEA-CGIL
	CLAAI			

DELIBERAZIONE N. 5

1. L'impresa che si iscrive alla Cassa edile dopo l'entrata in vigore della legge n. 276/03 ed entro quattro mesi dalla data della presente delibera è tenuta al versamento dei contributi e degli accantonamenti dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore obbligazione per il periodo pregresso.
2. L'impresa già iscritta alla Cassa Edile e non in regola con gli adempimenti relativi deve regolarizzare il debito contributivo, per versamenti e accantonamenti, entro quattro mesi dalla data della presente delibera, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto, salvo che non richieda la rateizzazione alle condizioni previste dalla deliberazione n. 4, punto 7, lettere a, b, d, e, f.
   Dette condizioni non troveranno applicazione nei casi in cui l'impresa abbia in corso azione di recupero dalla Cassa Edile per contributi e/o accantonamenti.
3. in caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo non superiore a € 100,00 per ciascun mese di competenza non si determina inadempienza contributiva, salva la regolarizzazione conseguente.
4. Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori **l'avvio** del singolo cantiere.

Roma 14 ottobre 2006

ANCE
ANAEPA CGIA
ANSE ASSOEDILI CNA
FIAE-CASARTIGIANI
CLAAI

ANCPL-LEGA
FEDERLAVORO COOPERATIVE
AGCI PRODUZIONE E LAVORO

ANIEM-CONFAPI

FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali

Roma, 5 dicembre 2005

All' INPS
Direzione Centrale Entrate Contributive
Area Recupero Crediti
Via Ciro il Grande, 21
00144 - Roma -
Fax 0659054549

Prot. n. 2988

Oggetto: **lavoratori autonomi e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).**

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente la possibilità di rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, si osserva quanto segue.

Va osservato che l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 prevede che il committente chieda la regolarità contributiva alle *"imprese esecutrici"* non facendo riferimento alcuno ai lavoratori autonomi. Ciò lascia intendere che l'artigiano **senza dipendenti** possa essere ritenuto escluso dall'obbligo di certificazione unica. Ne è conferma il fatto che, ove il Legislatore abbia inteso riferirsi anche lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente. Basti pensare che, sempre nell'ambito degli adempimenti rimessi dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 in capo al committente o al responsabile dei lavori, la lett. a) della norma pone la verifica dell'idoneità tecnico-professionale *"delle imprese esecutrici e dei **lavoratori autonomi** in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato".*

In altre occasioni il D.Lgs. n. 494/1996 distingue molto chiaramente la condizione di "lavoratore autonomo" da quella delle "imprese esecutrici", pre-

vedendo per il primo specifici obblighi e sanzioni; basti pensare all'articolo 7 e all'articolo 23 del decreto. In definitiva appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all'articolo 8, comma 3 lett. b bis e b ter), del D.Lgs. a. 494/1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari de] DURC. Per tali soggetti è infatti previsto unicamente l'obbligo di cui alla Lett. a) ovvero, come detto, l'obbligo di verificarne la *"idoneità tecnico-professionale* (...) *in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato"*, mentre ulteriori adempimenti, quali la verifica della regolarità contributiva, sono riferibili solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare.

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Pennesi)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 22 dicembre 2005

Alla
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Pistoia
via Enrico Fermi, 2
51100 PISTOIA

Prot. n. 3144

Oggetto: **art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di certificazione di regolarità contributiva e DURC**

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pistoia ha avanzato richiesta di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251/2004. In particolare si chiede:

- se tutte le imprese esecutrici, anche senza dipendenti, *"sono soggette all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per privati";*
- se le imprese di altri settori che lavorano in cantiere (ad es. idraulici, elettricisti, ecc.) sono anch'esse soggette all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per i privati e, m caso affermativo, quale sarebbe l'Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC;
- quale sia la validità della certificazione contributiva.

In relazione a quanto sopra va premesso che, in linea generale, tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva, secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 494 del 1996 e dal D.L. n. 210 del 2002; regolarità contributiva che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili. Qualora le predette imprese intendano dimostrare la regolarità contributiva con un unico documento, le Casse Edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al

rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l'INPS e l'INAIL; in caso di appalti pubblici può essere rilasciato un documento unico dagli stessi Istituti che, al riguardo, hanno stipulato un'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. n. 210/2002.
Sulla materia, si ricorda inoltre che sono stati forniti importanti chiarimenti dalle circolari congiunte degli Enti e delle Casse Edili (INPS, circ. n. 92 e l'INAIL, circ. n. 38, entrambe del 26 luglio 2005), approvate da questa Amministrazione con nota del 12 luglio 2005.
In virtù della normativa e della circolare sopra richiamate, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente per la partecipazione agli appalti/subappalti di lavori pubblici e privati in edilizia. Tale documento può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l'assenza della certificazione della regolarità contributiva è motivo di sospensione dell'efficacia.
Ciò premesso, con riguardo al primo quesito, va detto che il riferimento alle "imprese esecutrici" di cui alla lettera b-ter, del comma 8, dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 494/1996, concerne le sole imprese con lavoratori subordinati. Pertanto, nel novero dei destinatari dell'obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.
In ordine al secondo quesito va invece rilevato che, relativamente ai lavori privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di cui all'art. 3, co. 8, lett. b-bis), del D.Lgs. 494/1996, a prescindere dal settore m cui sono inquadrate. Peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrate nel settore edile potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.
Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità della certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto stabilito dalla citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e Casse Edili con la quale si è esplicitata una validità mensile del Documento Unico di Regolarità Contribuiva, decorrente dalla data di rilascio.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati Documentali — INPS Servizi — Banche Dati Documentali

Circolare numero 122 del 30-12-2005.htm

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività.Testo congiunto INPS/INAIL.

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Roma, 30 Dicembre 2005

Circolare n. 122

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici
dei Rami professionali
Al Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri
del Collegio deiSindaci
Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all'esercizio
del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni
e casse

Al Presidente della Commissione
centrale per l'accertamento
e la riscossione dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività.Testo congiunto INPS/INAIL.**

SOMMARIO:
Dopo aver indicato le norme che regolano la materia,la circolare tratta le modalità per la richiesta e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva(DURC) per le imprese diverse da quelle edili.

QUADRO NORMATIVO

- Legge n. 266/2002;
- Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003;

Premessa

Con circolare a testo congiunto approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr del 12 luglio 2005[1] sono state emanate istruzioni per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con riferimento agli appalti pubblici e privati in edilizia.
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.
L'art. 2 della Legge n.266/2002 ha esteso l'obbligo del DURC anche per le

altre tipologie di appalti nonché per la gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione con enti pubblici, prevedendo, altresì, che le modalità di rilascio del DURC siano convenzionalmente stabilite da INPS ed INAIL. In questo senso i due Istituti hanno provveduto con apposita Convenzione stipulata in data 3 dicembre 2003.
Un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione della Legge n. 266/2002, inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo il quale le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari[2].
Con la presente Circolare, quindi, si forniscono disposizioni in merito alle modalità di richiesta e rilascio del DURC per le specifiche tipologie sopra indicate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC

A) Oggetto

La presente Circolare disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del DURC per gli appalti di servizi e forniture, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori, nonché per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per ottenere agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla rispettiva normativa di settore.

B) Richiedenti il DURC

Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i propri intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria).
Sono altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.

C) Rilascio del DURC

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali dichiarazioni a cura della Stazione Appaltante dovrà essere richiesto il DURC sulla base dei requisiti elencati nel successivo punto 3.
Il DURC dovrà inoltre essere richiesto:

Appalti pubblici di forniture

- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l'emissione del certificato di pagamento
- all'atto del pagamento finale

Appalti pubblici di servizi
- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura[3]

Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione[4]
- per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)
- per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto)

Iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITA'

Ai fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della presente Circolare, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impre-

sa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correntezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri di seguito indicati:

A) Requisiti INPS

L'impresa è da considerarsi regolare quando:

- sussiste la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- si accerta che i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- non esistono inadempienze in atto;
- non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;
- vi è richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente ha espresso parere favorevole motivato;
- vi sono sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- è stata inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato documentato il credito;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art.26 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Si fa presente che, per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

B) Requisiti INAIL

L'impresa è da considerarsi regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto all'attività esercitata ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori;
- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, all'attività effettivamente esercitata;
- vi è richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, è stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art.45 co.2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1124/1965);
- sono state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifica che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art.24 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.

Il modulo sarà disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo

stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero tramite l'accesso ai consueti canali delle Strutture Territoriali di INPS o INAIL.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta del DURC per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari.

L'utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).
In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da aziende ed intermediari appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di INPS o di INAIL.
In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni Struttura Territoriale di INPS o

INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.
Laddove peraltro la regolarità contributiva debba essere attestata da un unico Ente (come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il sistema unificato di accertamento e riscossione gestito dall'Inps), il modulo di richiesta deve essere inviato a quest'ultimo.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse assegnandogli il termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
Il ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della pratica.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti).

B) Modalità e tempi di rilascio

Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
L'Ente che rilascia il DURC provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sè ed attesta quanto verificato dall'altro Ente.
Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:

- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INPS;
- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al rilascio;
- l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell'INPS.

Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:

- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente deputato al rilascio;
- l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell'INAIL.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).
Qualora uno solo degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC attestante la non regolarità.
Il DURC verrà emesso anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso. A tale proposito, le Strutture devono porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso per decorso del termine.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)[5]. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

C) Precisazioni

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati può essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.

Il Direttore Generale
Crecco

---

[1] Circolare a testo congiunto pubblicata da INAIL con Circolare n.38/2005, da INPS con Circolare n.92/2005 e dalle Casse Edili con nota della Commissione Nazionale Paritetica n.272/2005.
[2] Art. 10, comma 7, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[3] Nel solo caso dei servizi di pulizia (art.5 Legge n.82/1994);
[4] Non associate ad appalti di lavoro; in caso contrario devono essere seguite le disposizioni previste per gli appalti di lavori edili di cui alla Circolare a testo congiunto citata nella nota n.1.
[5] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate in fase di richiesta

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare numero 9 del 27-1-2006.htm

Documento Unico di Regolarità Contributiva- Precisazioni e chiarimenti

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE
CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Roma, 27 Gennaio 2006

Circolare n. 9

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici
dei Rami professionali
Al Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri
del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all'esercizio
del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni

e casse
Al Presidente della Commissione
centrale per l'accertamento
e la riscossione dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Documento Unico di Regolarità Contributiva- Precisazioni e chiarimenti**

SOMMARIO:
1) imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi
2) benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti
3) leggi regionali

1) IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI

In risposta al quesito con il quale l'Inps chiedeva se fosse ammissibile il rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpretando le norme in vigore[i] ha precisato, con nota del 5 dicembre 2005 prot.2988 che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti non sono destinatari del DURC.
A giudizio del Ministero, infatti, il decreto legislativo N. 494/1996, art. 3, comma 8, distingue molto chiaramente la condizione di "lavoratore autonomo" da quella delle "imprese esecutrici", prevedendo per i primi unicamente l'obbligo di dimostrare l'idoneità tecnico-professionale e ponendo invece in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità contributiva.
Con successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, in risposta ad un interpello inoltrato da CNA di Pistoia in tema di lavori edili privati, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle società senza dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di validità del Durc.
In particolare:
- per il primo punto, nel ribadire le motivazioni già esposte in precedenza, ha specificato "che nel novero dei destinatari dell'obbligo di richiesta

del Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti";
- in ordine al secondo punto ha precisato che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che nell'ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili;
- relativamente al terzo aspetto ha confermato il periodo di validità di un mese del documento unico dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia.

Pertanto, prendendo atto degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti, in futuro non sarà più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.

Qualora invece la richiesta del DURC riguardi l'artigiano con dipendenti, sia che eserciti individualmente, sia che svolga l'attività in forma societaria, il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione DM deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani.

Infine l'artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è assimilabile all'impresa ai fini del rilascio del DURC, ma qualora si avvalga anche di dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.

Si ritiene comunque opportuno precisare che indipendentemente dalla ricorrenza dell'obbligo di dimostrare la regolarità, l'Istituto, in qualità di "Amministrazione certificante" secondo la definizione dell'art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione tutte le volte che ne sia richiesto.

In tali casi, inoltre, il richiedente può senz'altro usufruire della specifica procedura e modulistica disponibile nel portale www.sportellounicopreviden-ziale.it, la cui finalità prioritaria è la semplificazione degli adempimenti, effettuando, pertanto, un'unica richiesta che verrà inoltrata a Inps e Inail secondo le modalità descritte nelle Circolari Inail n. 52/2005 e Inps n. 122/2005.

Si ritiene da ultimo opportuno sottolineare che quando l'Istituto agisce in qualità di stazione appaltante, deve comunque acquisire la regolarità contributiva per verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale relativi all'affidabilità morale ed economica dei contraenti ed a tal fine è

utilizzabile la procedura Durc.

BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARIE PER INVESTIMENTI

La Legge Finanziaria 2006, al comma 553, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute nel collegato alla Finanziaria (art. 10 comma 7 Decreto Legge n. 203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005).
Più precisamente la nuova norma prevede che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

LEGGI REGIONALI

La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che, senza essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori momenti ovvero particolari esigenze di acquisizione del documento (es. richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).
Anche in questi casi potrà essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile, la procedura realizzata a livello nazionale.

Il Direttore Generale
Crecco

[1] D. Lgs. n. 494/1996, articolo 3, comma 8, come modificato dall'art. 86 del D. Lgs. n . 276/2003

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza

Roma, 14 febbraio 2006

Alla CNCE
Fax 068540747

Oggetto: **Chiarimenti relativi ai punti 9-Dimensione aziendale, l0-Data inizio e fine lavori, 11-Sospensione lavori e 12-Importo lavori e Incidenza manodopera del Quadro B del modulo di richiesta DURC.**

In merito ai chiarimenti richiesti con nota prot. 2183 si specifica quanto segue.
Le informazioni relative al punti 10 e 12 sono state inserita nel modulo di richiesta in base alla normativa in vigore in tema di appalti (Legge n. 109/1994), quella relativa al punto 11 è stata inscritta (su richiesta di CNCE) per completezza, avendo previsto la data di inizio e fine dei lavori.
Il dato relativo alle dimensioni aziendale è un dato statistico utile all'integrazione della Banca dati DURC con la Banca dati dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
L'informazione relativa all'incidenza percentuale della manodopera è stata inserita nel modulo di richiesta del Duro in quanto prevista dal Regolamento Merloni (DPR n. 554/1999), che all'art. 35, comma I, individua "il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro" tra i documenti compresi obbligatoriamente nel progetto esecutivo.
L'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, inoltre, ha stabilito che l'incidenza percentuale della manodopera rileva ai fini della distinzione (e quindi dell'ammissibilità a termini di legge) tra subappalti e subcontratti (v. Determinazione n. 6 del 2003).

Infine, l'incidenza della manodopera è essenziale ai fini della redazione del piano di sicurezza e della stima dei relativi costi (art. 12 D.Leg.vo n. 494I1996) gli oneri di sicurezza devono essere infatti evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta (art. 31 commi 2 e 3 Legge n. 109/1994 — v. ad es. Determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici n. 2 del 2001).
Come è noto, l'Inail e l'Inps collaborano da tempo con l'Autorità di vigilanza, anche sulla scorta di protocolli d'intesa in vigore, pertanto, il Durc è stato progettato anche in integrazione informativa per la materia di competenza dell'Autorità stessa (che favorisce la formazione di archivi di settore ai sensi dell'art. 4, comma 16, lett. g) della Legge n. 109/l994).
Per quanto riguarda l'Inail, l'elemento dell'incidenza percentuale della manodopera come peraltro gli altri dati, non rileva tanto ai fini del singolo appalto, quanto ai fini della completezza e correttezza della dichiarazione annuale delle retribuzioni in sede di Autoliquidazione del premio, fermo restando che in caso di retribuzioni omesse occorre la contestazione e la precisa quantificazione delle stesse, eventualmente tramite accertamento ispettivo.
Si precisa, infine, che l'informazione relativa alla incidenza percentuale della manodopera non ha nulla a che vedere con le problematiche relative alla "congruità" oggetto di dibattito all'interno delle Casse Edili e che l'Istituto acquisisce comunque informazioni dettagliate e ulteriori su ogni nuovo lavoro attraverso la denuncia di nuovo lavoro temporaneo, che i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare all'Inail entro 30 giorni dall'inizio degli stessi (art. 12 della Modalità per l'applicazione delle tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000)

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ennio Di Luca

"Il giorno....., davanti a me, dott..... Notaio residente a.....ed iscritto al Collegio di....., è comparso il sig.....*(delegante)*, nato a .....il.....e residente a.....in via.....il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del Decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notaio sono certo, col mio consenso dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni al presente atto.

PREMESSO CHE

1. L'odierno delegante, in veste di committente dell'opera (specificare caratteristiche e localizzazione), è tenuto ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 494/96 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 528/99, dall'art. 86 comma 10 lett. b-ter del D.lgs. n. 276/03, dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 251/04, e nello specifico è obbligato:

- ad attenersi, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626/94;
- a prevedere, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- a valutare, nella fase della progettazione dell'opera, sia il piano di sicurezza e coordinamento (di cui all'art.12 comma 1 del D.lgs n. 494/96, così come modificato dall'art. 11 del D.lgs n. 528/99) che il fascicolo delle informazioni (di cui all'art. 4 comma1 lett.b del D.lgs n. 528/99);
- a designare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, il coordinatore per la progettazione della sicurezza nei cantieri nei quali o l' entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ovvero si effettuano lavori che comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II del D.lgs n. 494/96;
- a designare,

prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.lgs n. 494/96; e ciò anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;

- a comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- **a chiedere alle imprese esecutrici, appaltatrici e subappaltatrici, il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Edile competente;**
- **a trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione indicante l'organico medio annuo, il contratto collettivo applicato e (anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori) la certificazione della regolarità contributiva delle imprese esecutrici (DURC), ai sensi dell'art. 86 comma 10 del D.lgs 276/03 e dell'art. 20 comma 2 del D.lgs 251/04.**

2. Gli obblighi citati possono essere delegati al responsabile lavori, quale soggetto incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs 494/96.

3. Il sig…….....……..(*delegato*), nato a …….....……il……..., iscritto all'Ordine (o al Collegio) degli/dei (*Ingegneri/Architetti/Geometri ecc.*) in data……, è stato incaricato dal delegante in data …….. di svolgere, nell'ambito dell'opera sopra descritta, le funzioni di…… (progettista-direttore lavori-coordinatore-ecc.).

CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto……..(delegante), nella qualità di cui in premessa, delega al sig. ……..(delegato) l'incarico di **responsabile lavori**, il quale si obbliga, con riferimento all'opera ed ai compiti dettagliatamente precisati al punto 1 delle premesse, nonchè alla normativa sopraindicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- attenersi, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626/94;
- prevedere, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- valutare, nella fase della progettazione dell'opera, sia il piano di sicurezza e coordinamento (di cui all'art.12 comma 1 del D.lgs n. 494/96 così come modificato dall'art. 11 del D.lgs n. 528/99) che il fascicolo delle informazioni (di cui all'art. 4 comma1 lett.b del D.lgs n. 528/99)
- laddove non designi se stesso quale coordinatore per la progettazione e/o coordinatore esecutivo, provvedere a designare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, sia il coordinatore per la progettazione della sicurezza nei cantieri nei quali o l' entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ovvero si effettuano lavori che comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II del D.lgs n. 494/96, che,
- prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, assicurandosi che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.lgs n. 494/96; e ciò anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
- comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio

annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- **chiedere alle imprese esecutrici, appaltatrici e subappaltatrici, il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Edile competente;**
- **trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione indicante l'organico medio annuo, il contratto collettivo applicato e (anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori) la certificazione della regolarità contributiva delle imprese esecutrici (DURC), ai sensi dell'art. 86 comma 10 del D.lgs 276/03 e dell'art. 20 comma 2 del D.lgs 251/04.**

La presente procura viene conferita al sig…….....con i più ampi poteri, in piena autonomia decisionale e con l'attribuzione delle facoltà necessarie al puntuale adempimento dei compiti descritti e con assunzione da parte del delegato di tutte le responsabilità connesse e previste dalla normativa vigente, fermo restando la facoltà del delegante di sottoporre a periodica verifica l'effettiva attuazione dei compiti attribuiti con la presente procura.

Il sig…….....……(*delegato*) dichiara di accettare l'incarico di cui al presente atto e di assumere le conseguenti responsabilità in relazione a quanto sopra esposto

IL DELEGANTE IL DELEGATO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Cassa Edile

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
e
Denuncia di Nuovo Lavoro per l'Inail (DNL)

MODULO UNIFICATO

RICHIESTA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1) ***PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE LAVORI PUBBLICI***
Quadri da compilare : "A" + "B" a cura della Stazione Appaltante

2) **PER APPALTI / SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI**
Quadri da compilare : "A" + "B" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante

3) **PER APPALTI DI FORNITURE**
Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante

4) **PER APPALTI DI SERVIZI**
Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante

5) **PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA**
Quadri da compilare : "C" a cura dell'Impresa

6) **PER ATTESTAZIONE SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI / AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI**
Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della SOA

Mod. RD_01_AB Versione 3.5

INAIL INPS Cassa Edile

Modulo unificato	Quadro A	C.I.P. / Prot.	

A1 ☐ Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici per:

A2 ☐ *Verifica autodichiarazione alla data del ___/___/_____*

A3 ☐ Aggiudicazione gara d'appalto alla data del ___/___/_____

A4 ☐ Stipula contratto

A5 ☐ Stipula convenzione

A6 ☐ Rilascio concessione

A7 ☐ Stato di avanzamento alla data del ___/___/_____ (3)

A8 ☐ Liquidazione finale e regolare esecuzione alla data del ___/___/_____ (3)

A9 ☐ *Denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL* ***(SOLO PER VIA TELEMATICA)***

A10	***Specifica sui lavori oggetto del certificato***	☐ ***appalto***	☐ ***subappalto***	
A11	***Tipo richiedente***	☐ ***Azienda***	☐ ***Intermediario***	☐ ***Stazione Appaltante***

I	**COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE (1)**						
1	**Codice Fiscale ***			**E-mail**			
2	**Denominazione / ragione sociale ***						
3	**Sede legale ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
II	**CANTIERE / LUOGO DEI LAVORI**						
1	**Denominazione ***						
2	**Descrizione delle opere ***						
3	**Indirizzo ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
III	**APPALTO**						
1	**Protocollo n. ***		**Del ***		**Gara d'appalto n.**		
2	**Codice univoco di individuazione dell'intervento (2)**					**Tipo di appalto***	
IV	**APPALTATORE**						
1	**Codice Fiscale ***			**E-mail**			
2	**Denominazione / ragione sociale ***						
3	**Sede legale ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	

(*) campi obbligatori
(1) dati relativi a chi affida l'appalto
(2) campo obbligatorio se è stato barrato il rigo A7 oppure A8
(3) data valida solo per le Casse Edili

Luogo / data	firma richiedente
.....	.....

Mod. RD_01_AB Versione 3.5

INAIL INPS Cassa Edile

Modulo unificato	Quadro B	C.I.P. /Prot.	

I	**IMPRESA**	**(appaltatrice / subappaltatrice)**					
1	**Codice Fiscale ***			**E-mail**			
2	**Denominazione / Ragione Sociale ***						
3	**Sede legale ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
4	**Sede operativa ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
5	**Recapito corrispondenza ***	☐ *sede legale*		*oppure*		☐ *sede operativa*	
6	**Tipo impresa ***	☐ *impresa*		☐ *lavoratore autonomo*			
7	**Lavori ***	☐ *eseguiti*		☐ *da eseguire*			
8	**C.C.N.L. applicato ***	☐ *Edile Industria*			☐ *Edile Piccola Media Impresa*		
		☐ *Edile Cooperazione*			☐ *Edile Artigianato*		
		☐ *Altro non edile*					
9	**Dimensione aziendale (1)**	☐ *da 0 a 5*		☐ *da 16 a 50*			
		☐ *da 6 a 15*		☐ *da 51 a 100*			
				☐ *oltre*			
10	**Data inizio lavori eseguiti / da eseguire direttamente (1)**	__/__/____	☐ *effettiva* ☐ *presunta*	**Data fine lavori eseguiti / da eseguire direttamente (1)**	__/__/____	☐ *effettiva* ☐ *presunta*	
11	**Sospensione lavori**	*Dal*			*Al*		
12	**Importo lavori (Iva esclusa) Euro (1)**			**Incidenza percentuale di manodopera (1)**			
13	**Quota percentuale subappalto (1)**						
II	**ENTI PREVIDENZIALI**						
1	**INAIL - codice ditta ***			**INAIL – Posizioni assicurative territoriali ***			
2	**INPS - matricola azienda ***			**INPS – sede competente ***			
3	**INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane ***			**INPS – sede competente ***			
4	**CASSA EDILE – codice impresa***			**CASSA EDILE - codice cassa ***			
III	**LAVORAZIONI**	**(Vedere le codifiche allegate alle istruzioni per la compilazione)**					
1	**Codice lavorazione ***	☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ Es.: costruzioni edili in genere – nuove costruzioni – scavi di sbancamento 0 1 0 0 1 0 0 2					

(*) campi obbligatori
(1) campo obbligatorio se è stato barrato un rigo da A4 ad A8 del quadro A

Luogo /data	firma richiedente
……	……

Mod. RD_01_AB Versione 3.5

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Cassa Edile

Modulo unificato	Quadro C	C.I.P. /Prot.	

C1 ☐ Richiesta di regolarità contributiva per: Forniture ☐ - Servizi ☐

C2 ☐ *Verifica autodichiarazione alla data del* ___/___/_____

C3 ☐ Aggiudicazione gara d'appalto alla data del ___/___/_____

C4 ☐ Stipula contratto

C5 ☐ Stipula convenzione

C6 ☐ Rilascio concessione

C7 ☐ Emissione ordinativo

C8 ☐ Liquidazione finale e regolare esecuzione

C9 ☐ Liquidazione fattura

C10 ☐ Richiesta di regolarità contributiva per iscrizione albo fornitori

C11 ☐ Richiesta di regolarità contributiva per attestazione SOA alla data del ___/___/_____

C12 ☐ Richiesta di regolarità contributiva per agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni

C13 ☐ *Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia*

I	**TIPO RICHIEDENTE ***	☐ *Azienda*	☐ *Intermediario*	☐ *Stazione Appaltante*	☐ *SOA*		
II	**RICHIEDENTE**						
1	**Codice Fiscale ***			E-mail			
2	**Denominazione / ragione sociale ***						
3	**Indirizzo ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
III	**IMPRESA**						
1	**Codice Fiscale ***			*E-mail*			
2	**Denominazione / ragione sociale ***						
3	**Sede legale ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
4	**Sede operativa ***	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
5	**Indirizzo attività (1)**	*cap*		*Comune*		*Pr*	
		Via/Piazza				N°	
6	**Recapito corrispondenza ***	☐ *sede legale*	*oppure*	☐ *sede operativa*			
7	**Tipo impresa ***	☐ *impresa*		☐ *lavoratore autonomo*			
8	**C.C.N.L. applicato ***	☐ *Edile Industria* ☐ *Edile P.M.I.* ☐ *Edile Cooperazione* ☐ *Edile Artigianato* ☐ *Altro non edile*		**Durata del servizio (3)**	*Dal* ___/___/_____ *Al* ___/___/_____		
9	**Importo appalto (Iva escl.) € (2)**			**Totale addetti al servizio (3)**			
IV	**ENTI PREVIDENZIALI**						
1	**INAIL - codice ditta ***			**INAIL – Posizioni assicurative territoriali ***			
2	**INPS - matricola azienda ***			**INPS – sede competente ***			
3	**INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane ***			**INPS – sede competente ***			
4	**CASSA EDILE – codice impresa ***			**CASSA EDILE – codice cassa ***			

(1) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
(2) campo obbligatorio per forniture e servizi scelta da C2 a C9
(3) campo obbligatorio per appalto di servizi

(*) campi obbligatori

Luogo /data	firma richiedente
……	……

Mod. RD_01_C Versione 3.5